



**R**APPORTO SULLO STATO  
DELLA LEGISLAZIONE  
DELLA REGIONE MARCHE E  
SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE  
DELL'ASSEMBLEA

**Anno 2011**

**Servizio Studi e Commissioni**

**Coordinamento Rapporto:**

*Dott.ssa Luigia Alessandrelli*

**Redazione:**

*Dott. Edoardo Ascoli*

*Dott.ssa Cinzia Ceccaroli*

*Dott.ssa M. Antonietta Giannetti*

*Dott.ssa Loretta Lispi*

*Dott.ssa Raffaella Marinelli*

*Dott.ssa Roberta Morichelli*

*Dott.ssa Barbara Sardella*

**Grafica:**

*Doretta Burattini*

*Si ringrazia per la collaborazione il personale dell'Assemblea legislativa delle Marche*

---

Relazione di sintesi .....	7
----------------------------	---

**PARTE I**  
**STATO DELLA LEGISLAZIONE**  
**CAPITOLO I**  
**INIZIATIVA LEGISLATIVA**

*a cura della Dott.ssa Raffaella Marinelli*

1. Andamento dell'iniziativa legislativa .....	15
2. Tipo di iniziativa legislativa .....	15
3. Tasso di successo dell'iniziativa legislativa .....	20
4. Intervento modificativo all'iniziativa legislativa .....	24

**CAPITOLO II**  
**PRODUZIONE LEGISLATIVA**

*a cura della Dott.ssa Raffaella Marinelli*

1. Andamento della produzione legislativa .....	27
2. Dimensione delle leggi .....	30
3. Tasso mensile di legislazione .....	31
4. Fonte giuridica della potestà legislativa .....	31
5. Tipologia delle leggi .....	33
6. Finalità delle leggi .....	36
7. Tecnica redazionale delle leggi .....	38
8. Macrosettori d'intervento legislativo .....	40
9. Durata media dell'iter di approvazione delle leggi .....	42
10. Singole leggi .....	44
11. Politiche di contenimento della spesa pubblica – Le leggi regionali ..	63

CAPITOLO III  
PRODUZIONE REGOLAMENTARE

*a cura del Dott. Edoardo Ascoli*

1. Andamento della produzione regolamentare .....	67
2. Dimensione dei regolamenti .....	67
3. Tasso mensile della produzione regolamentare .....	68
4. Macrosettori d'intervento della produzione regolamentare .....	69
5. Singoli regolamenti .....	70

CAPITOLO IV  
RIORDINO NORMATIVO

*a cura della Dott.ssa Raffaella Marinelli*

1. Leggi abrogate .....	73
2. Leggi vigenti .....	75
3. Leggi modificate .....	83
4. Regolamenti abrogati .....	85
5. Regolamenti vigenti .....	86
6. Regolamenti modificati .....	92

CAPITOLO V  
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

*a cura della Dott.ssa Maria Antonietta Giannetti*

1. Premessa .....	95
2. Ricorsi del Governo .....	95
3. Sentenze e ordinanze .....	110

**PARTE II**  
**ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA**  
**CAPITOLO I**  
**SEDUTE E ATTI**

*a cura della Dott.ssa Roberta Morichelli*

1.	Sedute dell'Assemblea .....	115
2.	Atti approvati .....	115

**CAPITOLO II**  
**SINDACATO ISPETTIVO**

*a cura della Dott.ssa Cinzia Ceccaroli*

1.	Atti di sindacato ispettivo .....	119
2.	Iniziativa degli atti di sindacato ispettivo .....	121
3.	Tasso di successo dell'iniziativa degli atti di sindacato ispettivo .....	123

**CAPITOLO III**  
**INDIRIZZO POLITICO**

*a cura della Dott.ssa Cinzia Ceccaroli*

1.	Atti di indirizzo politico .....	127
2.	Iniziativa degli atti di indirizzo politico .....	129
3.	Tasso di successo dell'iniziativa degli atti di indirizzo politico .....	131

**CAPITOLO IV**  
**NOMINE E DESIGNAZIONI**

*a cura della Dott.ssa Raffaella Marinelli*

1.	Premessa .....	135
2.	Analisi delle nomine e designazioni .....	135

CAPITOLO V  
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

*a cura della Dott.ssa Loretta Lispi*

1. Sedute del Consiglio delle autonomie locali .....	139
2. Atti .....	139
3. Pareri .....	141
4. Pareri sulle proposte di deliberazione della Giunta regionale .....	142

CAPITOLO VI  
RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO EUROPEO

*a cura della Dott.ssa Barbara Sardella*

1. Premessa .....	143
2. Partecipazione alla formazione del diritto europeo attraverso il c.d. meccanismo di allerta precoce .....	144
3. Rete per il controllo del principio di sussidiarietà e le consultazioni avviate dalla Commissione europea .....	146
4. Partecipazione alla c.d. fase discendente – la legge comunitaria regionale per il 2011 .....	147

CAPITOLO VII  
CLAUSOLE VALUTATIVE - RELAZIONI

*a cura della Dott.ssa Loretta Lispi*

1. Funzione di controllo e valutazione .....	149
2. Rapporto sull'attività dell'Ombudsman regionale .....	151
3. Relazione della Commissione pari opportunità .....	152
4. Rapporto sullo stato di attuazione della l.r. n. 46/95 .....	152

APPENDICE

Schema di classificazione dei macrosettori e delle materie di intervento legislativo .....	155
--	-----

## **Relazione di sintesi**



## **1. Tendenze essenziali della produzione normativa assembleare e dell'attività dell'Assemblea legislativa**

*Il Rapporto annuale sullo stato della legislazione regionale e sull'attività legislativa marchigiana è ormai alla sua decima edizione.*

*Il Rapporto 2011 analizza le tendenze della normazione regionale e l'attività Consiliare in un anno caratterizzato da una severa crisi economica e dal debito sovrano, una significativa stretta finanziaria sui bilanci regionali, una penetrante legislazione statale d'urgenza, frammentaria e a tratti caotica, che ha inciso sulle competenze legislative regionali anche sotto la spinta delle "richieste dei mercati".*

### **1.1. Politiche legislative in settori significativi**

*In tale quadro la Regione non ha rinunciato a porre in essere politiche legislative in settori significativi per la collettività quali il territorio, l'ambiente e le infrastrutture, i servizi alla persona e alla comunità, lo sviluppo economico. Il 45% delle leggi promulgate dall'inizio della legislatura hanno riguardato tali settori. Si è trattato di interventi legislativi sia di manutenzione che organici; tra questi ultimi si ricordano, a titolo esemplificativo, le disposizioni che hanno ridefinito l'impalcatura del modello marchigiano di servizio sanitario (legge regionale n. 17/2011), le disposizioni in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura (legge regionale n. 21/2011), le norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico (legge regionale n. 22/2011), gli interventi regionali di sostegno dei locali storici (legge regionale n. 5/2011), le norme in materia di politiche giovanili (legge regionale n. 24/2011), le disposizioni in materia di risorse idriche e servizio idrico integrato (legge regionale n. 30/2011).*

*Non sono, inoltre, mancate politiche regionali di risposta alla crisi finanziaria che si sono realizzate, a partire dall'inizio della IX legislatura, anche attraverso un'opera di riduzione dei costi degli apparati amministrativi (diminuzione della indennità e del numero dei componenti di collegi sindacali e di altri collegi) e razionalizzazione della spesa del personale effettuate sia dalla legge regionale n. 11/2010 che dalla legge regionale n. 11/2011.*

## 1.2. I raccordi istituzionali

*Un ulteriore tratto caratterizzante l'attività assembleare è rappresentato dall'intensa attività di raccordo tra i livelli territoriali resa necessaria dallo sviluppo, a partire dalla riforma costituzionale del 2001, di forme di legislazione complessa, vale a dire alla coesistenza e intreccio di una pluralità di atti normativi e non normativi, prodotti da soggetti diversi, in più materie e settori, volti al raggiungimento di importanti e generali finalità. Sempre più spesso, inoltre, la regolamentazione dei singoli settori e materie viene realizzata in maniera "compartecipata", cioè attraverso il coinvolgimento dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali. Si assiste, insomma, ad una progressiva diminuzione del numero delle leggi che contengono la regolamentazione completa di una determinata fattispecie la quale, invece, viene disciplinata, nei suoi vari aspetti, da diverse fonti. Di qui l'importanza dei raccordi anche nella fase di elaborazione di politiche settoriali.*

*Su tale versante, significativa è stata l'attività di partecipazione dell'Assemblea al processo di formazione del diritto europeo. Sono state adottate quattro risoluzioni che hanno riguardato le proposte di regolamento relative alla nuova politica di coesione per il periodo 2014-2020 riconducibili in particolare al macrosettore territorio, ambiente e infrastrutture, nonché al macrosettore sviluppo economico. A queste si aggiunge una risoluzione in materia di acqua pubblica, adottata nell'ambito della partecipazione al controllo di sussidiarietà attivato dal Comitato delle Regioni.*

*Per quanto riguarda il raccordo in fase discendente, nel corso della sessione comunitaria per il 2011 è stata approvata la legge comunitaria regionale annuale, con la quale la Regione ha dato attuazione nel proprio ordinamento ai principi della cd. Direttiva servizi.*

*Il raccordo con gli Enti locali, per quanto attiene all'attività assembleare, è stato assicurato attraverso l'assidua consultazione degli stessi da parte delle Commissioni referenti e attraverso il coinvolgimento nella decisione del Consiglio delle Autonomie locali. Complessivamente il CAL ha espresso nel 2011 ventotto pareri sugli atti di competenza assembleare, cioè si è espresso sul 54% delle deliberazioni assembleari amministrative e legislative.*

### 1.3. L'andamento della produzione normativa e il suo riordino

*Per quanto attiene al riordino normativo la Regione ha proseguito l'opera di miglioramento del proprio ordinamento soprattutto attraverso l'adozione di leggi di "manutenzione", che costituiscono la maggioranza delle leggi approvate nel 2011 (53%). Una caratteristica della normazione regionale è rappresentata dalla ingente presenza di leggi modificative: le 30 leggi approvate nel 2011 ne hanno complessivamente modificate 72. Tale tendenza è fisiologicamente collegata alla necessità di garantire la certezza e chiarezza del diritto, coordinando costantemente la nuova normativa con quella preesistente, attraverso la tecnica della novella.*

*Si registra, invece, una battuta d'arresto dello strumento dell'abrogazione esplicita quale mezzo di disboscamento normativo. Anzi nella legislatura in corso, risultano abrogate complessivamente 12 leggi, con un incremento dello stock normativo pari a 32 leggi.*

*E' tuttavia da segnalare la stabilizzazione della produzione legislativa regionale che si attesta, nella presente legislatura, ad un tasso mensile pari a 2,10 leggi/mese, sostanzialmente in linea con il tasso medio di produzione della scorsa legislatura.*

*Resta limitata la produzione regolamentare. Sette sono i regolamenti promulgati nel 2011 che, tranne in un unico caso, sono stati approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare.*

### 1.4. L'attività assembleare

*L'attività legislativa resta una attività centrale per il Consiglio regionale ma le leggi non costituiscono la maggioranza degli atti adottati dall'Assemblea. Esse rappresentano nel 2011 la tipologia di atto adottato percentualmente più elevata (24%), ma gli atti di indirizzo politico nel loro complesso rappresentano la maggioranza delle deliberazioni assembleari. Tra tali atti sono tuttavia comprese le 5 risoluzioni tramite le quali la Regione ha partecipato alla costruzione del diritto europeo.*

*Per quanto attiene all'attività di controllo essa si è realizzata sia attraverso gli strumenti tradizionali dal sindacato ispettivo sia attraverso forme più innovative inerenti la valutazione delle politiche regionali.*

*In particolare nel 2011 sono state presentate 357 interrogazioni e 14 interpellanze con prevalenza quantitativa (54%) degli atti di sindacato ispettivo proposti dalla maggioranza.*

*Per quanto attiene al versante della valutazione, nel 2011 è stata inserita una clausola valutativa nella legge regionale n. 24 inerente le politiche giovanili ed è stato introdotto un intervento sperimentale (sperimentazione del reddito minimo familiare) nel piano socio-sanitario 2012-2014.*

## **2. Struttura del Rapporto**

*Il Rapporto conferma la consueta impostazione, articolandosi in due parti e vari capitoli.*

*La prima parte riguarda lo stato della legislazione della Regione Marche. In essa viene esaminata la produzione normativa fornendo dati ed analizzando le caratteristiche dell'attività legislativa e regolamentare; particolare attenzione viene dedicata alle azioni regionali di riordino normativo, all'andamento dell'iniziativa e all'attività modificativa della stessa da parte delle Commissioni e dell'Assemblea, al contenzioso costituzionale.*

*La seconda parte del Rapporto concerne l'attività istituzionale del Consiglio regionale. In essa viene esaminata l'attività dell'Assemblea, cioè, le sedute e gli atti approvati (deliberazioni legislative, regolamentari e amministrative; mozioni, ordini del giorno, risoluzioni e nomine); l'attività di sindacato ispettivo e quella di indirizzo politico; l'attività del Consiglio delle Autonomie locali; la partecipazione dell'Assemblea legislativa alla formazione del diritto europeo e alla sua attuazione; l'attività di valutazione delle politiche regionali; le nomine e designazioni assembleari in enti ed organismi di interesse regionale.*

Luigia Alessandrelli  
Dirigente Servizio Studi e Commissioni

## Parte I

*Stato della legislazione*






## INIZIATIVA LEGISLATIVA

### 1. Andamento dell'iniziativa legislativa

Nei primi due anni della IX legislatura sono state presentate in Assemblea legislativa della Regione Marche 168 proposte di legge: 62 nell'anno 2010, con una media di 7,75 proposte al mese; 106 nell'anno 2011, con una media di 8,83 proposte al mese.

Si registra, pertanto, un leggero aumento del numero delle iniziative nel 2011 rispetto al 2010.

*P.d.l. presentate nella IX legislatura distinte per anno*




### 2. Tipo di iniziativa legislativa

Nell'anno 2011 sono state presentate 30 proposte di legge di iniziativa della Giunta, 75 di iniziativa consiliare e 1 di iniziativa popolare. Quest'ultima, in particolare, riguarda la richiesta di distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo, con il conseguente mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali, ai sensi della l.r. 16 gennaio 1995, n. 10. Non si registra, invece, alcuna proposta di legge d'iniziativa degli Enti locali.


Nell'elaborazione delle proposte consiliari un ruolo significativo hanno, a volte, assunto gli organi interni dell'Assemblea legislativa quali l'Ufficio di Presi-

denza del Consiglio e le Commissioni assembleari: 3 delle 75 proposte di iniziativa consiliare, ad esempio, sono state firmate da tutti i componenti dell'Ufficio di Presidenza e sono state presentate, sostanzialmente, sulla base di una decisione unanime dell'Ufficio medesimo che ha provveduto alla loro predisposizione.

*P.d.l. anno 2011 distinte per tipo di iniziativa*



*Ripartizione % p.d.l. anno 2011 distinte per tipo di iniziativa*




Nei primi due anni della IX legislatura si rileva l'assenza dell'iniziativa legislativa degli Enti locali, la scarsissima utilizzazione dell'istituto dell'iniziativa popolare e una certa vivacità dell'iniziativa legislativa consiliare, che ha spesso rappresentato uno stimolo all'intervento legislativo dell'esecutivo.


Le proposte di legge d'iniziativa consiliare costituiscono, infatti, un forte impulso per la Giunta facendola intervenire sulle stesse materie.

*P.d.l. IX legislatura distinte per tipo di iniziativa e per anno*


Iniziativa p.d.l.	2010 (apr./dic.)	2011	Totale
Giunta	16	30	46
Consiliare	46	75	121
Enti locali	---	---	---
Popolare	---	1	1
<b>Totale</b>	<b>62</b>	<b>106</b>	<b>168</b>



*P.d.l. IX legislatura distinte per tipo di iniziativa*




Ripartizione % p.d.l. IX legislativa distinte per tipo di iniziativa




Per quanto concerne il tipo di iniziativa legislativa consiliare 37 proposte di legge sono d’iniziativa dei Consiglieri di maggioranza, 21 d’iniziativa dei Consiglieri di minoranza e 17 d’iniziativa mista, ossia derivanti dall’iniziativa consiliare congiunta di maggioranza e minoranza.

P.d.l. anno 2011 distinte per tipo di iniziativa consiliare




Ripartizione % pdl anno 2011 distinte per tipo di iniziativa consiliare




*P.d.l. IX legislatura distinte per tipo di iniziativa consiliare e per anno*


Iniziativa p.d.l.	2010 (apr./dic.)	2011	Totale
Maggioranza	15	37	52
Minoranza	28	21	49
Mista	3	17	20
<b>Totale</b>	<b>46</b>	<b>75</b>	<b>121</b>



*P.d.l. IX legislatura distinte per tipo di iniziativa*



Ripartizione % p.d.l. IX legislativa distinte per tipo di iniziativa



### 3. Tasso di successo dell'iniziativa legislativa

Per tasso di successo dell'iniziativa legislativa si intende il rapporto tra le proposte di legge presentate e le proposte di legge approvate in un'unità di tempo determinata.

Si evidenzia che le proposte di legge approvate, in genere, risultano in numero superiore alle leggi promulgate, in quanto le proposte di legge d'identico e uguale contenuto vengono abbinate tra loro.

Nell'anno 2011, 21 proposte di legge che hanno avuto successo sono state abbinate ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale. In particolare la competente Commissione assembleare referente ha scelto, in un caso, il testo base e ha redatto, in un altro caso, il relativo testo unificato.


Nell'anno 2011 sono state approvate 44 proposte di legge: 8 proposte sono state presentate nell'anno 2010 e 36 proposte sono state presentate nell'anno 2011.

Pertanto dall'inizio della legislatura sono state approvate 62<sup>1</sup> delle 168 proposte di legge presentate, con un tasso di successo pari al 36,90%.

<sup>1</sup> Nel primo anno della IX legislatura sono state approvate 18 pdl (dato preso da "Rapporto sullo stato della legislazione della Regione Marche e sull'attività istituzionale dell'Assemblea Aprile-Dicembre 2010").

*Tasso di successo iniziativa legislativa IX legislatura*

<b>P.d.l. presentate IX legislatura</b>	<b>P.d.l. approvate IX legislatura</b>	<b>Tasso di successo complessivo</b>
168	62	<b>36,90%</b>

*P.d.l. presentate e approvate IX legislatura*


Il tasso di successo varia, poi, in maniera significativa in relazione al soggetto dell'iniziativa.

Nell'anno 2011 il tasso di successo delle proposte di legge d'iniziativa della Giunta regionale è sensibilmente superiore a quello delle proposte di legge d'iniziativa consiliare. Fanno eccezione i casi in cui le proposte sono state il frutto della decisione dell'Ufficio di Presidenza<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> 2 delle 3 proposte di legge presentate dai componenti l'Ufficio di Presidenza sono state approvate: il tasso di successo è stato del 66,67%.

*Tasso di successo iniziativa legislativa IX legislatura distinto in base al soggetto dell'iniziativa*

Iniziativa p.d.l.	Anno <sup>3</sup>	P.d.l. presentate	P.d.l. approvate nel 2010	P.d.l. approvate nel 2011	P.d.l. approvate nella IX legislatura	Tasso di successo soggetto	Tasso di successo complessivo
Giunta	2010	16	12	3	15	69,57%	---
	2011	30	---	17	17		
	<b>Totale</b>	<b>46</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>32</b>		
Consiliare	2010	46	6	5	11	24,79%	---
	2011	75	---	19	19		
	<b>Totale</b>	<b>121</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>30</b>		
Enti locali	2010	---	---	---	---	---	---
	2011	---	---	---	---		
	<b>Totale</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		
Popolare	2010	---	---	---	---	---	---
	2011	1	---	---	---		
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		
<b>Totale</b>		<b>168</b>	<b>18</b>	<b>44</b>	<b>62</b>	<b>---</b>	<b>36,90%</b>




<sup>3</sup> Nella presente tabella dell'anno 2010 è preso in esame il periodo aprile-dicembre.

Inoltre il tasso di successo delle proposte di legge d'iniziativa mista (presentate, cioè, dai Consiglieri di maggioranza e di minoranza insieme) è sensibilmente superiore a quello delle proposte di legge presentate dai Consiglieri di maggioranza o di minoranza.

*Tasso di successo iniziativa legislativa IX legislatura distinto in base al soggetto dell'iniziativa consiliare*


Iniziativa p.d.l.	Anno <sup>4</sup>	P.d.l. presentate	P.d.l. approvate nel 2010	P.d.l. approvate nel 2011	P.d.l. approvate nella IX legislatura	Tasso di successo soggetto	Tasso di successo complessivo
Maggioranza	2010	15	3	3	6	25,00%	---
	2011	37	---	7	7		
	<b>Totale</b>	<b>52</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>13</b>		
Minoranza	2010	28	3	1	4	18,37%	---
	2011	21	---	5	5		
	<b>Totale</b>	<b>49</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>		
Mista	2010	3	---	1	1	40,00%	---
	2011	17	---	7	7		
	<b>Totale</b>	<b>20</b>	<b>---</b>	<b>8</b>	<b>8</b>		
<b>Totale</b>		<b>121</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>---</b>	<b>24,79%</b>



<sup>4</sup> Nella presente tabella dell'anno 2010 è preso in esame il periodo aprile-dicembre.

Tasso di successo iniziativa legislativa IX legislatura distinto in base al soggetto dell'iniziativa e per tipo di iniziativa consiliare

Soggetto iniziativa P.d.l.	P.d.l. presentate	P.d.l. approvate	Tasso di successo soggetto iniziativa	Tasso di successo complessivo
Giunta	46	32	69,57%	---
Maggioranza	52	13	25,00%	---
Minoranza	49	9	18,37%	---
Mista	20	8	40,00%	---
Enti locali	---	---	---	---
Popolare	1	---	---	---
<b>Totale</b>	<b>168</b>	<b>62</b>	<b>---</b>	<b>36,90%</b>



#### 4. Intervento modificativo all'iniziativa legislativa

In genere risulta incisivo l'intervento modificativo a cui sono sottoposte le proposte di legge approvate<sup>5</sup> connesso all'istruttoria legislativa delle competenti Commissioni assembleari e alla discussione e votazione in Aula.

<sup>5</sup> Nel presente paragrafo nei casi di pdl abbinate ai sensi dell'art. 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa si esamina il relativo testo base o unificato o della pdl a iniziativa della Giunta.

Di norma l'attività emendativa comprende le ordinarie procedure politiche di votazione delle modifiche, ma anche attività meno visibili quali la riscrittura dei testi in seno alle Commissioni e l'introduzione di modifiche tecnico-formali da parte degli Uffici per la presenza di un insieme di regole standard riguardo alla redazione dei testi normativi.

Lungi dall'essere mero recettore delle iniziative dell'esecutivo, l'Assemblea legislativa regionale si presenta di solito come attore vivace e partecipe del procedimento legislativo.


Nell'anno 2011 l'intervento modificativo alle proposte di legge approvate rispetto alle relative proposte iniziali è stato sia tecnico-formale che sostanziale e ha riguardato 26 delle 30 proposte di legge approvate, con un tasso di modifica complessivo pari all'86,67% a dimostrazione dell'incisiva influenza del lavoro istruttorio delle Commissioni.

Poi, sempre nel periodo preso a riferimento nel presente Rapporto, 18 delle 30 proposte di legge approvate sono state oggetto di emendamenti in sede di discussione e votazione in Aula, con un tasso di modifica complessivo pari al 60% a riprova che l'Assemblea legislativa regionale è in grado di esercitare un'apprezzabile influenza sulla conformazione finale dei testi legislativi.

Solo il 6,67% delle proposte di legge approvate nel 2011, ovvero 2 (entrambe ad iniziativa dei componenti l'Ufficio di Presidenza) delle 30 proposte, non ha subito l'intervento modificativo in Commissione o in Aula o da parte degli Uffici.


*Intervento modificativo alle p.d.l. approvate nell'anno 2011 distinte in base al soggetto dell'iniziativa*

Iniziativa P.d.l.	P.d.l. approvate	P.d.l. modificate in Comm.ne	P.d.l. emendate in Aula	P.d.l. modificate dagli Uffici	P.d.l. non modificate
Giunta	20	18	16	18	---
Consiliare	10	8	2	8	2
Enti locali	---	---	---	---	---
Popolare	---	---	---	---	---
<b>Totale</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>2</b>



Tasso di modifica complessivo alle p.d.l. approvate nell'anno 2011

Intervento modificativo	P.d.l. approvate	Tasso di modifica complessivo alle p.d.l. approvate
Commissione	26	86,67%
Aula	18	60,00%
Uffici	16	53,33%
non modificate	2	6,67%




## PRODUZIONE LEGISLATIVA

### 1. Andamento della produzione legislativa

In linea con il complessivo andamento della produzione legislativa degli ultimi 10 anni, in cui si è registrata una progressiva e costante diminuzione dei provvedimenti approvati, nell'anno 2011 sono state promulgate 30 leggi.

*Produzione legislativa IX legislatura distinta per anno*



La diminuzione dell'attività legislativa deriva non solo dal mutato ruolo delle Assemblee legislative regionali, ma anche dalla acquisita consapevolezza, da parte del Legislatore regionale, che la produzione normativa va non soltanto incrementata, ma soprattutto riordinata, aggiornata e semplificata.

La riduzione dell'attività legislativa va, anche, riconnessa al sempre più frequente rinvio da parte del Legislatore regionale ad atti di Giunta per la disciplina di indirizzi, procedure, criteri, che in precedenza venivano, invece, stabiliti con legge.


E' il caso, ad esempio, della legge regionale n. 5/2011 che affida alla Giunta regionale il compito di definire con regolamento i criteri per l'individuazione e il censimento dei locali storici.

Le tabelle e i grafici che seguono evidenziano l'andamento della produzione legislativa, riferito alle sole leggi regionali e non anche alle leggi statutarie, nel periodo compreso tra la I e la IX legislatura.

Viene prima riportato il numero delle leggi promulgate in ogni legislatura, poi il numero delle leggi promulgate ogni anno dal 1970 al 31 dicembre 2011.

*Produzione legislativa per legislatura*

Legislatura	Leggi
I	149
II	202
III	212
IV	205
V	241
VI	253
VII	142
VIII	141
IX	44
<b>Totale</b>	<b>1.589</b>



*Produzione legislativa per anno*

<b>Anno</b>	1970	1971	1972	1973	1974	1975
<b>Legge</b>	---	4	9	36	53	47
<b>Anno</b>	1976	1977	1978	1979	1980	1981
<b>Legge</b>	35	50	25	42	55	43
<b>Anno</b>	1982	1983	1984	1985	1986	1987
<b>Legge</b>	48	41	42	33	29	45
<b>Anno</b>	1988	1989	1990	1991	1992	1993
<b>Legge</b>	45	34	60	40	52	37
<b>Anno</b>	1994	1995	1996	1997	1998	1999
<b>Legge</b>	52	67	49	77	47	39
<b>Anno</b>	2000	2001	2002	2003	2004	2005 <sup>6</sup>
<b>Legge</b>	30	35	28	29	30	36
<b>Anno</b>	2006	2007	2008 <sup>6</sup>	2009	2010	2011
<b>Legge</b>	22	20	38	33	22	30

**Totale leggi**  
**1.589**

<sup>6</sup> Tra le leggi promulgate nella VII e VIII legislatura ci sono anche 2 leggi statutarie: la n. 1 dell'8 marzo 2005 (Statuto della Regione Marche) e la n. 2 del 22 gennaio 2008 (Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Marche").


## 2. Dimensione delle leggi

Per quantificare l'entità della produzione legislativa regionale va anche analizzata la dimensione delle leggi, che si misura convenzionalmente in articoli, commi e caratteri, questi ultimi da considerare come unità di misura elementare dell'estensione fisica delle leggi.

E' ovvio che una valutazione complessiva della produzione legislativa regionale non va basata solo su tali elementi, ma deve essere ricavata dalla combinazione e dal bilanciamento di ulteriori fattori, quali il numero delle leggi prodotte e soprattutto il loro contenuto normativo.

*Dimensione leggi IX legislatura differenziata per anno*

	2010 (apr./dic.)	2011	Totale
leggi	14	30	44
articoli	201	432	633
commi	503	953	1456
caratteri	234.289	429.684	663.973




### 3. Tasso mensile di legislazione

Per tasso di legislazione si intende il numero medio di leggi prodotte dall'organo legislativo in un'unità di tempo determinato.

Prendendo come unità di tempo il mese, si passa da un tasso di 1,56 leggi/mese nel periodo aprile – dicembre 2010 a un tasso di 2,50 leggi/mese nell'anno 2011, con un tasso mensile complessivo nella IX legislatura di 2,10 leggi/mese.

*Tasso mensile di legislazione IX legislatura differenziato per anno*

Anno	Numero leggi	Tasso mensile
2010 (apr./dic.)	14	1,56
2011	30	2,50
<b>Totale</b>	<b>44</b>	<b>2,10</b>



### 4. Fonte giuridica della potestà legislativa


Avendo riguardo alla fonte giuridica della potestà legislativa e, cioè, alla fonte costituzionale, le leggi regionali possono essere suddivise a seconda che costituiscano esercizio della potestà legislativa concorrente o residuale, di cui all'art. 117 della Costituzione.

In virtù di tale criterio una legge regionale può essere classificata come:


- ◆ concorrente, quando emanata in forza di potestà legislativa di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.<sup>7</sup>;
- ◆ residuale, quando emanata in forza di potestà legislativa di cui all'art. 117, quarto comma, Cost.;
- ◆ mista, quando sfugge a una chiara individuazione del titolo competenziale in base al criterio della prevalenza.

In base alla fonte giuridica e al criterio della prevalenza, delle 30 leggi promulgate nell'anno 2011, 19 sono da ricomprendere nella potestà legislativa concorrente e 11 in quella residuale.

*Produzione legislativa anno 2011 differenziata per fonte giuridica della potestà legislativa*




*Ripartizione % produzione legislativa anno 2011 differenziata per fonte giuridica della potestà legislativa*




<sup>7</sup> Le leggi in materia di bilancio e di tributi sono classificate tra quelle che costituiscono esercizio di potestà legislativa concorrente, in quanto l'autonomia finanziaria regionale deve comunque rispettare i principi di armonizzazione statali in materia contabile e finanziaria.

*Produzione legislativa IX legislatura differenziata per fonte giuridica della potestà legislativa e per anno*

Potestà legislativa	2010 (apr./dic.)	2011	Totale
Concorrente	9	19	28
Residuale	5	11	16
Mista	---	---	---
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>44</b>



*Ripartizione % produzione legislativa IX legislatura differenziata per fonte giuridica della potestà legislativa*



## 5. Tipologia delle leggi

Avendo riguardo al contenuto, le leggi regionali possono distinguersi in base alla tipologia prevalente delle norme che esse contengono, al fine di misurarne il rilievo normativo.


In virtù di tale criterio una legge regionale può classificarsi come:

- ♦ legge di settore, quando stabilisce regole per il governo di settori specifici o definisce strumenti per realizzare interventi in tali ambiti;


- ◆ legge istituzionale, quando riguarda l'organizzazione istituzionale della Regione e la tutela di diritti fondamentali;
- ◆ legge di bilancio, quando è direttamente collegata alla manovra annuale di bilancio;
- ◆ legge provvedimento, quando disciplina situazioni specifiche o realizza singoli interventi;
- ◆ legge di manutenzione normativa, quando reca disposizioni di puntuale correzione, modifica o integrazione della normativa vigente.

Delle 30 leggi promulgate nell'anno 2011 risulta, in base al criterio della prevalenza, che 6 sono leggi di settore; 2 sono leggi istituzionali; 4 sono leggi di bilancio; 2 sono leggi provvedimento e 16 sono leggi di mera manutenzione normativa.

*Produzione legislativa anno 2011 differenziata per tipologia*




*Ripartizione % produzione legislativa anno 2011 differenziata per tipologia*




*Produzione legislativa IX legislatura differenziata per tipologia e per anno*

Tipologia legge	2010 (apr./dic.)	2011	Totale
Settore	3	6	9
Istituzionale	---	2	2
Bilancio	5	4	9
Provvedimento	---	2	2
Manutenzione	6	16	22
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>44</b>



*Ripartizione % produzione legislativa IX legislatura differenziata per tipologia*



## 6. Finalità delle leggi


Avendo riguardo al contenuto, le leggi regionali possono classificarsi in base alle finalità che esse perseguono.

Secondo tale criterio una legge regionale può classificarsi come:


- ♦ regolativa, quando determina i comportamenti dei soggetti destinatari;
- ♦ distributiva, quando eroga risorse finanziarie o servizi;
- ♦ redistributiva, quando, in assenza di risorse aggiuntive, riduce le risorse precedentemente distribuite ad alcuni soggetti per trasferirle ad altri, comportando quindi svantaggi per i primi e benefici per i secondi;
- ♦ costitutiva, quando riguardano l'organizzazione e il funzionamento della Regione, il riparto delle competenze, l'istituzione di nuovi organismi e la definizione delle procedure dello svolgimento delle attività pubbliche;
- ♦ simbolica, quando il fine non è la realizzazione di un intervento, ma è la formazione di un consenso intorno a una precisa posizione ovvero contiene dichiarazioni di principio o linee politiche.

Delle 30 leggi promulgate nel 2011 risulta che 6 leggi sono regolative; 3 leggi sono distributive e 21 leggi sono costitutive. La classificazione è effettuata sulla base del criterio della prevalenza.

*Produzione legislativa anno 2011 differenziata per finalità*




Ripartizione % produzione legislativa anno 2011 differenziata per finalità




Produzione legislativa IX legislatura differenziata finalità e per anno

Finalità legge	2010 (apr./dic.)	2011	Totale
Regolativa	1	6	7
Distributiva	1	3	4
Redistributiva	1	---	1
Costitutiva	11	21	32
Simbolica	--	---	---
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>44</b>



Ripartizione % produzione legislativa IX legislatura differenziata per finalità



## 7. Tecnica redazionale delle leggi


Avendo riguardo al contenuto, le leggi regionali possono distinguersi in base alla modalità di redazione del testo, al fine di evidenziarne la forma tecnica.

In virtù di tale criterio una legge regionale può classificarsi come:


- ◆ nuovo testo, quando introduce nell'ordinamento una disciplina totalmente o anche solo parzialmente nuova di un settore o di una materia. Rientrano in tale tipologia di classificazione anche le leggi che, nel disciplinare ex novo una materia, abrogano in tutto o in parte la normativa pre-vigente e quelle che introducono modifiche in modo non esplicito;
- ◆ novella, quando modifica, sostituisce o integra testualmente disposizioni di leggi precedenti (il testo è, cioè, costituito da disposizioni redatte con la tecnica della "novella"). In genere il carattere di novella si ricava dal titolo stesso della legge;
- ◆ mista, quando il testo della legge non può essere ricondotto a una determinata tipologia; quando, cioè, non è possibile o agevole identificare la prevalenza di una tecnica sull'altra. In tale categoria sono state considerate anche alcune leggi di bilancio (quali quelle di assestamento dei bilanci) e le leggi finanziarie, in quanto, pur introducendo nuove disposizioni, contengono numerosissime novelle;
- ◆ testo unico, quando è stata redatta e approvata con la forma e il contenuto del testo unico.

Sotto il profilo della tecnica redazionale delle 30 leggi promulgate nell'anno 2011, 10 sono classificabili come nuovo testo, 16 come novelle e 4 a tecnica mista.

*Produzione legislativa anno 2011 differenziata per tecnica redazionale*




*Ripartizione % produzione legislativa anno 2011 differenziata per tecnica redazionale*




*Produzione legislativa IX legislatura differenziata per tecnica redazionale e per anno*

Tecnica redazionale	2010 (apr./dic.)	2011	Totale
Nuovo testo	5	10	15
Novella	7	16	23
Mista	2	4	6
Testo unico	---	---	---
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>44</b>



*Ripartizione % produzione legislativa IX legislatura differenziata per tecnica redazionale*



## 8. Macrosettori d'intervento legislativo

Gli ambiti d'intervento legislativo, a fine di semplificazione, possono essere accorpate in macrosettori: a ogni macrosettore fanno capo determinate materie.



I macrosettori e le materie corrispondono alle voci dell'indice sistematico della banca dati delle leggi regionali, voci che sono state individuate sia per consentire di classificare i testi normativi secondo descrittori rispondenti alle nuove competenze delle Regioni, risultanti anche dalle ultime riforme apportate alla Costituzione, sia per cercare di rendere la classificazione il più possibile uniforme a quella contenuta nello schema predisposto dalla Camera dei Deputati per la formazione dei questionari per i rapporti annuali sullo stato delle legislazioni regionali.

Lo schema di classificazione dei macrosettori e delle materie di intervento legislativo è riportato in appendice.

Nell'anno 2011 il macrosettore ponderante risulta essere quello relativo a "Ordinamento istituzionale".

*Macrosettori di intervento legislativo anno 2011*


Macrosettori	Numero leggi
A. Ordinamento istituzionale	11
B. Sviluppo economico e attività produttive	4
C. Territorio ambiente e infrastrutture	6
D. Servizi alla persona e alla comunità	5
E. Finanza regionale	4
<b>Totale</b>	<b>30</b>

*Ripartizione % macrosettori di intervento legislativo anno 2011*

Macrosettori di intervento legislativo IX legislatura differenziati per anno

Macrosettori	2010 (apr./dic.)	2011	Totale
A. Ordinamento istituzionale	4	11	15
B. Sviluppo economico e attività produttive	---	4	4
C. Territorio ambiente e infrastrutture	3	6	9
D. Servizi alla persona e alla comunità	2	5	7
E. Finanza regionale	5	4	9
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>44</b>

Ripartizione % macrosettori di intervento legislativo IX legislatura



## 9. Durata media dell'iter di approvazione delle leggi


La durata media dell'iter di approvazione delle leggi regionali nel 2011 è stata di 107,53 giorni ognuna.

Tale computo fa riferimento al numero di giorni intercorrenti tra la data di presentazione delle singole proposte di legge e la data della approvazione definitiva delle stesse in Aula.


In particolare, solo 7 delle 30 leggi promulgate nel periodo in esame sono state approvate dopo più di 180 giorni dalla presentazione della relativa proposta di legge: si tratta di leggi di riordino settoriale che, rispetto alla previgente normativa, 4 leggi la novellano mentre le restanti 3 l'abrogano.

*Leggi anno 2011 suddivise in scaglioni in base alla durata dell'iter di approvazione con indicazione della durata media annuale*

Giorni iter	Numero leggi	Totale giorni approvazione	Media annuale giorni
tra 1 e 30	11	---	---
tra 31 e 90	7	---	---
tra 91 e 180	5	---	---
tra 181 e 360	5	---	---
superiore	2	---	---
---	<b>30</b>	<b>3.226</b>	<b>107,53</b>



*Ripartizione % leggi anno 2011 suddivise in scaglioni in base alla durata dell'iter di approvazione*



## 10. Singole leggi

Si riportano, di seguito, le singole leggi promulgate nell'anno 2011, individuando per ciascuna di esse sia il macrosettore d'intervento, sia la specifica materia oggetto della legge; ogni legge, poi, è accompagnata da brevi informazioni sui dati concernenti il suo iter.

In particolare, la tabella riportata a lato di ciascuna legge indica:

- ◆ il numero della proposta di legge (nel caso di più numeri significa che la legge è il risultato di più proposte<sup>8</sup>);
- ◆ il soggetto titolare dell'iniziativa;
- ◆ la Commissione assembleare referente;
- ◆ le Commissioni assembleari consultive (in questo campo è altresì indicata l'assegnazione al CAL o al CREL);
- ◆ la data in cui la proposta di legge è stata presentata;
- ◆ la data in cui è stata assegnata alla Commissione consiliare referente;
- ◆ la data in cui è stata licenziata dalla Commissione referente;
- ◆ la data in cui è stata approvata in Aula;
- ◆ il numero delle sedute dell'Aula consiliare dedicate all'approvazione;
- ◆ la durata dell'iter legislativo dalla data di assegnazione alla Commissione assembleare referente a quella dell'approvazione in Aula.

Si precisa, al riguardo, che nel caso in cui la legge derivi dall'abbinamento di più proposte di legge, il numero dei giorni dell'iter riportato inizia dalla data di presentazione della prima proposta di legge.

---

<sup>8</sup> Ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale (in BUR n. 6 del 16 gennaio 1980), le proposte di legge aventi oggetto identico o strettamente connesso sono poste congiuntamente all'ordine del giorno della competente Commissione referente. Dopo l'esame preliminare delle proposte abbinate la Commissione procede alla scelta del testo base ovvero alla redazione del testo unificato. L'eventuale proposta della Giunta costituisce il testo base.

## ANNO 2011

**Legge regionale 17 gennaio 2011, n. 1**  
Proroga degli organi degli Ersu

**A. Ordinamento istituzionale**  
**A.2. Amministrazione regionale**

Pdl	63/2011
Iniziativa	Mista
Presentata	11/01/2011
Commissione referente	I
Commissione consultiva	---
Assegnata il	11/01/2011
Licenziata il	11/01/2011
Approvata il	11/01/2011
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	0

**Legge regionale 21 gennaio 2011, n. 2**  
Modifica alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34: "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio"

**C. Territorio - ambiente e infrastrutture**  
**C.1. Urbanistica**

Pdl	48/2010
Iniziativa	Maggioranza
Presentata	29/10/2010
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	CAL
Assegnata il	03/11/2010
Licenziata il	13/01/2011
Approvata il	18/01/2011
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	81

**Legge regionale 10 febbraio 2011, n. 3**  
 Modifica alla legge regionale 17 gennaio 2011, n. 1 "Proroga degli organi degli ER-SU"

**A. Ordinamento istituzionale**  
**A.2. Amministrazione regionale**

Pdl	65/2011
Iniziativa	Mista
Presentata	24/01/2011
Commissione referente	I
Commissione consultiva	---
Assegnata il	25/01/2011
Licenziata il	01/02/2011
Approvata il	08/02/2011
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	15

**Legge regionale 4 aprile 2011, n. 4**  
 Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale

**C. Territorio - ambiente e infrastrutture**  
**C.4. Opere pubbliche**

Pdl	52/2010
Iniziativa	Giunta
Presentata	15/11/2010
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	CAL-CREL
Assegnata il	17/11/2010
Licenziata il	15/02/2011
Approvata il	22/03/2011
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	127

**Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5**

Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di campagna storici

**B. Sviluppo economico e attività produttive****B.6. Commercio**

Pdl	44/2010
Iniziativa	Mista
Presentata	30/09/2010
Commissione referente	I
Commissione consultiva	II - CAL
Assegnata il	12/10/2010
Licenziata il	14/02/2011
Approvata il	22/03/2011
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	173

**Legge regionale 11 aprile 2011, n. 6**

Criteri di gestione del trasporto sanitario. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36: "Sistema di emergenza sanitaria"

**D. Servizi alla persona e alla comunità****D.1. Sanità**

Pdl	76/2011 79/2011* * testo base
Iniziativa	Maggioranza Mista
Presentata	21/02/2011 01/03/2011
Commissione referente	V
Commissione consultiva	---
Assegnata il	23/02/2011 02/03/2011
Licenziata il	30/03/2011
Approvata il	05/04/2011
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	23

**Legge regionale 29 aprile 2011, n. 7**

Attuazione della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011

**A. Ordinamento istituzionale****A.2. Amministrazione regionale**

Pdl	70/2011
Iniziativa	Giunta
Presentata	04/02/2011
Commissione referente	VI
Commissione consultiva	III CAL-CREL
Assegnata il	08/02/2011
Licenziata il	14/03/2011
Approvata il	19/04/2011
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	74

**Legge regionale 3 maggio 2011, n. 8**

Ulteriori modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2011, n. 1 "Proroga degli organi degli ERSU" e proroga degli organi degli ERAP

**A. Ordinamento istituzionale****A.2. Amministrazione regionale**

Pdl	88/2011
Iniziativa	Giunta
Presentata	18/04/2011
Commissione referente	I
Commissione consultiva	CAL
Assegnata il	19/04/2011
Licenziata il	28/04/2011
Approvata il	03/05/2011
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	15

**Legge regionale 9 maggio 2011, n. 9**

Modifiche alle leggi regionali: 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale", 12 ottobre 2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del Bilancio 2010", 28 dicembre 2010, n. 20 "Legge finanziaria 2011"

**C. Territorio - ambiente e infrastrutture**  
**C.3. Ambiente**

Pdl	85/2011
Iniziativa	Mista
Presentata	30/03/2011
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	CAL
Assegnata il	30/03/2011
Licenziata il	11/04/2011
Approvata il	03/05/2011
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	34

**Legge regionale 9 maggio 2011, n. 10**

Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale

**A. Ordinamento istituzionale**  
**A.2. Amministrazione regionale**

Pdl	86/2011
Iniziativa	Mista <sup>9</sup>
Presentata	13/04/2011
Commissione referente	I
Commissione consultiva	---
Assegnata il	14/04/2011
Licenziata il	28/04/2011
Approvata il	03/05/2011
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	20

<sup>9</sup> L'iniziativa è dei componenti l'Ufficio di Presidenza.

**Legge regionale 24 maggio 2011, n. 11**

Disposizioni per l'ottimizzazione dell'attività amministrativa e il contenimento della spesa della Regione e degli enti del Servizio sanitario regionale

**A. Ordinamento istituzionale****A.2. Amministrazione regionale**

Pdl	75/2011
Iniziativa	Giunta
Presentata	15/02/2011
Commissione referente	II
Commissione consultiva	I - V
Assegnata il	15/02/2011
Licenziata il	18/04/2011
Approvata il	17/05/2011
Numero sedute Aula	2
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	91

**Legge regionale 17 giugno 2011, n. 12**

Riordino degli enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP)

**A. Ordinamento istituzionale****A.2. Amministrazione regionale**

Pdl	27/2010
Iniziativa	Giunta
Presentata	21/07/2010
Commissione referente	I
Commissione consultiva	IV CAL-CREL
Assegnata il	22/07/2010 07/04/2011
Licenziata il	15/03/2011 23/05/2011
Approvata il	14/06/2011
Numero sedute Aula	2
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	328

**Legge regionale 6 luglio 2011, n. 13**

Modifiche alle leggi regionali: 1° giugno 1999, n. 17 "Costituzione Società regionale di sviluppo", 2 settembre 1997, n. 60 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (AR-PAM)", 29 aprile 2011, n. 7 "Legge comunitaria regionale 2011"

**A. Ordinamento istituzionale****A.2. Amministrazione regionale**

Pdl	94/2011
Iniziativa	Giunta
Presentata	03/05/2011
Commissione referente	III
Commissione consultiva	CREL
Assegnata il	09/05/2011
Licenziata il	09/06/2011
Approvata il	28/06/2011
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	37

**Legge regionale 15 luglio 2011, n. 14**

Proroga della scadenza del Comitato regionale per le comunicazioni

**A. Ordinamento istituzionale****A.2. Amministrazione regionale**

Pdl	114/2011
Iniziativa	Mista <sup>10</sup>
Presentata	01/07/2011
Commissione referente	I
Commissione consultiva	---
Assegnata il	01/07/2011
Licenziata il	05/07/2011
Approvata il	12/07/2011
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	11

<sup>10</sup> L'iniziativa è dei componenti l'Ufficio di Presidenza.

**Legge regionale 18 luglio 2011, n. 15**

Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"

**B. Sviluppo economico e attività produttive****B.9. Caccia – Pesca - Acquacoltura**

Pdl	21/2010 71/2011
Iniziativa	Giunta Maggioranza
Presentata	13/07/2010 10/02/2011
Commissione referente	III
Commissione consultiva	CAL
Assegnata il	13/07/2010
Licenziata il	19/05/2011
Approvata il	12/07/2011
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	364

**Legge regionale 1 agosto 2011, n. 16**

Modifica alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 28: "Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria ed a favore degli ex detenuti"

**D. Servizi alla persona e alla comunità****D.2. Servizi sociali e alla persona**

Pdl	121/2011
Iniziativa	Giunta
Presentata	20/07/2011
Commissione referente	V
Commissione consultiva	I
Assegnata il	20/07/2011
Licenziata il	21/07/2011
Approvata il	26/07/2011
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	6

**Legge regionale 1 agosto 2011, n. 17**

Ulteriori modifiche della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale", della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio sanitario regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17

**D. Servizi alla persona e alla comunità****D.1. Sanità**

Pdl	104/2011 122/2011
Iniziativa	Minoranza Giunta
Presentata	01/06/2011 20/07/2011
Commissione referente	V
Commissione consultiva	CAL - CREL
Assegnata il	06/06/2011 20/07/2011
Licenziata il	21/07/2011
Approvata il	26/07/2011
Numero sedute Aula	1
N. gg. iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	55

**Legge regionale 25 ottobre 2011, n. 18**

Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24: "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"

**C. Territorio - ambiente e infrastrutture****C.3. Ambiente**

Pdl	62/2010 78/2011 109/2011
Iniziativa	Maggioranza Minoranza Giunta
Presentata	30/12/2010 24/02/2011 15/06/2011
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	I - CAL
Assegnata il	10/01/2011 01/03/2011 16/06/2011
Licenziata il	21/07/2011
Approvata il	18/10/2011
Numero sedute Aula	1
N. gg. iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	292

**Legge regionale 31 ottobre 2011, n. 19**  
Rendiconto generale della Regione per  
l'anno 2010

**E. Finanza**

**E.1. Contabilità – programmazione**

Pdl	105/2011
Iniziativa	Giunta
Presentata	01/06/2011
Commissione referente	II
Commissione consultiva	I-III-IV-V-VI CAL - CREL
Assegnata il	06/06/2011
Licenziata il	10/10/2011
Approvata il	25/10/2011
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla appro- vazione in Aula	146

**Legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20**  
Assestamento di bilancio 2011

**E. Finanza**

**E.1. Contabilità - programmazione**

Pdl	137/2011
Iniziativa	Giunta
Presentata	07/10/2011
Commissione referente	II
Commissione consultiva	CAL - CREL
Assegnata il	07/10/2011
Licenziata il	10/10/2011
Approvata il	25/10/2011
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla appro- vazione in Aula	18

**Legge regionale 14 novembre 2011, n. 21**  
Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura

**B. Sviluppo economico e attività produttive**

**B.8. Agricoltura e foreste**

Pdl	68/2011 91/2011
Iniziativa	Maggioranza Giunta
Presentata	01/02/2011 18/04/2011
Commissione referente	III
Commissione consultiva	I-II-IV CAL - CREL
Assegnata il	03/02/2011 03/05/2011
Licenziata il	05/10/2011
Approvata il	08/11/2011
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	280

**Legge regionale 23 novembre 2011, n. 22**  
Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"

**C. Territorio - ambiente e infrastrutture**  
**C.1. Urbanistica**

Pdl	111/2011
Iniziativa	Giunta
Presentata	22/06/2011
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	II - CAL
Assegnata il	23/06/2011
Licenziata il	26/10/2011
Approvata il	15/11/2011
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	146

**Legge regionale 23 novembre 2011, n. 23**  
 Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre

**D. Servizi alla persona e alla comunità**  
**D.6. Informazione – Comunicazione**

Pdl	130/2011
Iniziativa	Giunta
Presentata	19/09/2011
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	I CAL
Assegnata il	21/09/2011
Licenziata il	05/10/2011
Approvata il	15/11/2011
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	57

**Legge regionale 5 dicembre 2011, n. 24**  
 Norme in materia di politiche giovanili

**D. Servizi alla persona e alla comunità**  
**D.2. Servizi sociali e alla persona**

Pdl	102/2011
Iniziativa	Giunta
Presentata	23/05/2011
Commissione referente	I
Commissione consultiva	II CAL - CREL
Assegnata il	31/05/2011
Licenziata il	03/10/2011
Approvata il	22/11/2011
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	183

*Legge regionale 5 dicembre 2011, n. 25*  
Disciplina dell'attività di tintolavanderia

**B. Sviluppo economico e attività produttive**  
**B.2. Lavoro – Occupazione – Sviluppo**

Pdl	134/2011
Iniziativa	Giunta
Presentata	05/10/2011
Commissione referente	III
Commissione consultiva	CAL - CREL
Assegnata il	11/10/2011
Licenziata il	26/10/2011
Approvata il	22/11/2011
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	48

*Legge regionale 13 dicembre 2011, n. 26*  
Ulteriore proroga degli organi degli Ersu

**A. Ordinamento istituzionale**  
**A.2. Amministrazione regionale**

Pdl	158/2011
Iniziativa	Mista
Presentata	24/11/2011
Commissione referente	I
Commissione consultiva	CAL
Assegnata il	29/11/2011
Licenziata il	29/11/2011
Approvata il	06/12/2011
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	12

**Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 27**  
 Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali"

**A. Ordinamento istituzionale**

**A.1. Aspetti istituzionali**

Pdl	59/2010 69/2011 120/2011 124/2011 129/2011 131/2011 135/2011
Iniziativa	Minoranza Maggioranza Maggioranza Maggioranza Minoranza Minoranza
Presentata	22/12/2010 01/02/2011 18/07/2011 25/07/2011 13/09/2011 15/09/2011 06/10/2011
Commissione referente	I* * Redazione testo unificato
Commissione consultiva	CAL
Assegnata il	10/01/2011 03/02/2011 20/07/2011 28/07/2011 15/09/2011 22/09/2011 11/10/2011
Licenziata il	07/12/2011
Approvata il	16/12/2011
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	359

**Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 28**  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione (Legge Finanziaria 2012)

**E. Finanza**

**E.1. Contabilità - programmazione**

Pdl	159/2011
Iniziativa	Giunta
Presentata	28/11/2011
Commissione referente	II
Commissione consultiva	I-III-IV-V-VI CAL - CREL
Assegnata il	01/12/2011
Licenziata il	12/12/2011
Approvata il	20/12/2011
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	22

**Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 29**  
Bilancio di previsione per l'anno 2012 ed adozione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014

**E. Finanza**

**E.1. Contabilità - programmazione**

Pdl	160/2011
Iniziativa	Giunta
Presentata	28/11/2011
Commissione referente	II
Commissione consultiva	I-III-IV-V-VI CAL - CREL
Assegnata il	01/12/2011
Licenziata il	12/12/2011
Approvata il	20/12/2011
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	22

**Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 30**  
Disposizioni in materia di risorse idriche e  
di servizio idrico integrato

**C. Territorio - ambiente e infrastrutture**  
**C.3. Ambiente**

Pdl	37/2010 64/2011 157/2011
Iniziativa	Maggioranza Maggioranza Giunta
Presentata	10/08/2010 20/01/2011 23/11/2011
Commissione referente	IV
Commissione consultiva	CAL - CREL
Assegnata il	06/09/2010 25/01/2011 23/11/2011
Licenziata il	01/12/2011
Approvata il	20/12/2011
Numero sedute Aula	1
Numero giorni iter dalla presentazione alla appro- vazione in Aula	497

*Leggi regionali promulgate nell'anno 2011 con indicazione del tipo di iniziativa, della competente Commissione assembleare referente, dei pareri richiesti e degli interventi modificativi apportati alla relativa proposta di legge da parte della predetta Commissione e in sede di discussione e votazione in Aula assembleare regionale*

L.R. 2011 n.	Iniziativa	Comm.ne referente	Intervento modificativo Comm.ne referente	Parere Comm.ne consultiva	Parere CAL	Parere CREL	Emendata in sede di discussione e votazione in Aula
1	Consiliare mista	I	si				no
2	Consiliare maggioranza	IV	si		chiesto e reso		no
3	Consiliare mista	I	si				no
4	Giunta	IV	si		chiesto e reso	chiesto e reso	no
5	Consiliare mista	I	si	II reso	chiesto e reso		no
6	Consiliare maggioranza + mista	V	si				no
7	Giunta	VI	si	III non reso	chiesto e reso	chiesto e reso	si
8	Giunta	I	si		chiesto e reso		no
9	Consiliare mista	IV	si		chiesto e reso		si
10	Consiliare mista	I	no				no
11	Giunta	II	si	V reso I non reso			si
12	Giunta	I	si	IV non reso	chiesto e reso	chiesto e reso	no
13	Giunta	III	si			chiesto e non reso	si

L.R. 2011 n.	Iniziativa	Comm.ne referente	Intervento modificativo Comm.ne referente	Parere Comm.ne consultiva	Parere CAL	Parere CREL	Emendata in sede di discussione e votazione in Aula
14	Consiliare mista	I	no				no
15	Giunta + Consiliare maggioranza	III	si		chiesto e reso		si
16	Giunta	V	si	I non reso			no
17	Giunta + Consiliare minoranza	V	si		chiesto e non reso	chiesto e non reso	si
18	Giunta + Consiliare maggioranza + minoranza	IV	si	I	chiesto e reso		si
19	Giunta	II	no	I,III,IV,V,VI non reso	chiesto e non reso	chiesto e non reso	si
20	Giunta	II	si		chiesto e reso	chiesto e reso	si
21	Giunta + Consiliare maggioranza	III	si	II reso I - IV non reso	chiesto e reso	chiesto e reso	si
22	Giunta	IV	si	II reso	chiesto e reso		si
23	Giunta	IV	no	I non reso	chiesto e reso		si
24	Giunta	I	si	II	chiesto e reso	chiesto e reso	si
25	Giunta	III	si		chiesto e reso	chiesto e non reso	si
26	Consiliare mista	I	si		chiesto e non reso		no

L.R. 2011 n.	Iniziativa	Comm.ne referente	Intervento modificativo Comm.ne referente	Parere Comm.ne consultiva	Parere CAL	Parere CREL	Emendata in sede di discussione e votazione in Aula
27	Consiliare maggioranza + minoranza	I	si				si
28	Giunta	II	si	I-III-IV-V-VI non reso	chiesto e reso	chiesto e reso	si
29	Giunta	II	si	I-III-IV-V-I non reso	chiesto e reso	chiesto e reso	si
30	Giunta + Consiliare maggioranza	IV	si		chiesto e reso	chiesto e reso	si

## 11. Politiche di contenimento della spesa pubblica – Le leggi regionali

Per quanto attiene al contenimento della spesa pubblica la Regione Marche ha proseguito l'opera, iniziata nel 2010 con la legge regionale n. 10, di riduzione dei costi degli apparati amministrativi e di razionalizzazione della spesa del personale con la *l.r. 24 maggio 2011, n. 11* (Disposizioni per l'ottimizzazione dell'attività amministrativa e il contenimento della spesa della Regione e degli enti del Servizio sanitario regionale), con cui sono stati ridotti i componenti i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario regionale, salvaguardando nelle designazioni l'equilibrio tra la Regione, lo Stato e gli enti locali ovvero, per quanto attiene all'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Ancona, l'Università (art. 2); è stata razionalizzata la spesa relativa alle attività di formazione organizzate dalla Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione (art. 3), prevedendo tra l'altro che lo svolgimento da parte di dipendenti regionali delle attività di docenza o di tutoraggio organizzate dalla Scuola dà diritto alla corresponsione di un'indennità non superiore al 75% di quella prevista per i docenti o i tutor esterni, purché effettuata al di fuori del normale orario di lavoro; è stato ridotto anche il numero dei componenti il Comitato tecnico scientifico per il sistema statistico regionale (art. 8) ed è stato

previsto che alle indennità e ai rimborsi spese degli esperti si applicano le misure di contenimento della spesa di cui alla l.r. 11/2010.

In ambito di amministrazione generale, la *l.r. 9 maggio 2011, n. 10* (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) pone alla Regione il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (art. 6).

Nel progetto di riordino, con il quale si tende a ridurre le spese di funzionamento degli apparati pubblici, va inquadrata anche la *l.r. 17 giugno 2011, n. 12* che degli enti regionali per l'abitazione pubblica diminuisce il numero dei componenti il consiglio di amministrazione (art. 2) e l'indennità mensile di carica di detti componenti e del revisore unico del 10% rispetto all'importo percepito alla data di entrata in vigore della medesima legge (art. 5). E' disposto inoltre che dall'attuazione della legge non devono derivare, per il funzionamento della struttura organizzativa, nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci della Regione e degli enti interessati. Sempre all'art. 5 della legge n. 12 è previsto che i collegi dei revisori dei conti dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) sono sostituiti da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale: fino a tale nomina le funzioni di revisore unico sono svolte, senza la corresponsione di emolumenti aggiuntivi, dal presidente del collegio dei revisori in carica.

Con la *l.r. 6 luglio 2011, n. 13* [Modifiche alle leggi regionali: 1° giugno 1999, n. 17 "Costituzione società regionale di sviluppo", 2 settembre 1997, n. 60 "Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)", 29 aprile 2011, n. 7 "Legge comunitaria regionale 2011"], al fine del contenimento della spesa, l'incarico di Direttore generale dell'ARPAM può essere conferito ad un dirigente della Giunta regionale a cui è attribuito ad interim un incarico di struttura dirigenziale della Giunta regionale senza riconoscimento di retribuzione aggiuntiva (art. 6).

Una ulteriore e significativa razionalizzazione è stata effettuata rispetto ai costi amministrativi del Servizio Sanitario Regionale con la *l.r. 1° agosto 2011, n. 17* (soppressione delle 13 zone territoriali e istituzione di 5 aree vaste; revisione dei distretti e ridefinizione degli ambiti sociali).

Anche con l'assestamento del Bilancio 2011 (*l.r. 31 ottobre 2011, n. 20*) le Marche hanno dettato disposizioni di contenimento della spesa pubblica sia in riferimento al compenso degli organi di direzione dell'ASUR e delle Aziende ospedaliere (articolato per fasce omogenee in relazione ai posti letto, alla popolazione servita e all'entità del budget assegnato e stabilito dalla Giunta regionale entro i limiti fissati dalla normativa statale) (art. 36), sia introducendo la possibilità di rinuncia al vitalizio da parte dei Consiglieri regionali (art. 38).

In materia di "costi della politica" interviene però in maniera più diretta e incisiva la *l.r. 23 dicembre 2011, n. 27* che modifica la *l.r. 13 marzo 1995, n. 23*. A partire alla X legislatura ai Consiglieri regionali viene tolto dal trattamento indennitario l'assegno vitalizio, mentre l'indennità mensile di carica è ridotta del 25% ai Consiglieri che percepiscono un reddito lordo da lavoro uguale o superiore al 32,5% dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati. Di immediata applicazione sono invece le disposizioni relative alla soppressione dell'indennità di missione e al divieto di cumulo. In particolare, l'indennità di carica non può cumularsi con compensi comunque denominati derivanti da incarichi conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, oppure da enti ai quali la Regione partecipi. Inoltre, tale indennità di carica non è corrisposta ai Consiglieri e ai componenti della Giunta che percepiscono un vitalizio per l'esercizio dei mandati di parlamentare italiano o europeo e di componente del Consiglio o della Giunta di altra Regione. Poi, è sospesa per tutta la durata del nuovo mandato l'erogazione dell'assegno vitalizio regionale nei confronti di coloro che sono rieletti in Consiglio regionale o nominati assessori regionali; eletti in Parlamento italiano o europeo; eletti o nominati, rispettivamente, nel Consiglio o nella Giunta di altra Regione.

Sono stati infine soppressi, con attribuzione delle relative funzioni o a strutture della Giunta o a Comuni e Province, l'autorità d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti e l'autorità d'ambito per il servizio idrico integrato (*leggi regionali n. 18/2011 e n. 30/2011*).



## PRODUZIONE REGOLAMENTARE


### 1. Andamento della produzione regolamentare

Nell'anno 2011 sono stati emanati complessivamente 7 regolamenti, 6 approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, e 1 dall'Assemblea legislativa.

Nei mesi aprile-dicembre 2010 non è stato emanato alcun regolamento.

*Produzione regolamentare IX legislatura differenziata per modalità di approvazione e per anno*

Anno	Regolamenti approvati Giunta	Regolamenti approvati Assemblea	Regolamenti emanati
2010 (apr./dic.)	---	---	---
2011	6	1	7
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>



### 2. Dimensione dei regolamenti

La tabella di seguito riportata indica la dimensione dei regolamenti relativi all'anno 2011.

È ovvio che la valutazione complessiva della produzione regolamentare regionale, come quella legislativa, non va basata solo sul numero degli articoli,

dei commi e dei caratteri dei regolamenti emanati, ma deve essere ricavata dalla composizione e dal bilanciamento di ulteriori fattori, quali il numero dei regolamenti prodotti ed il loro contenuto normativo.

*Dimensione dei regolamenti anno 2011*

<b>Reg. Assemblea</b>	1
Articoli	1
Commi	2
Caratteri	757
<b>Reg. Giunta</b>	6
Articoli	96
Commi	397
Caratteri	160.721


### 3. Tasso mensile della produzione regolamentare

Per tasso della produzione regolamentare si intende il numero medio di regolamenti emanati dall'organo legislativo in un'unità di tempo determinato.

Prendendo come unità di tempo il mese, nell'anno 2011 si registra un tasso mensile della produzione regolamentare dello 0,58 regolamenti/mese.

*Tasso mensile produzione regolamentare IX legislatura differenziata per anno*

Anno	Numero regolamenti	Tasso mensile annuale	Tasso mensile complessivo
2010 (apr./dic.)	---	---	---
2011	7	0,58	---
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>---</b>	<b>0,58</b>






#### 4. Macrosettori d'intervento della produzione regolamentare

Per quanto concerne i macrosettori di intervento della produzione regolamentare nella IX legislatura il macrosettore preponderante è risultato quello relativo allo “Sviluppo economico e attività produttive”.

*Macrosettori di intervento produzione regolamentare IX legislatura differenziati per anno*

Macrosettori	2010 (apr./dic.)	2011	Totale
A. Ordinamento istituzionale	---	---	---
B. Sviluppo economico e attività produttive	---	5	5
C. Territorio ambiente e infrastrutture	---	---	---
D. Servizi alla persona e alla comunità	---	2	2
E. Finanza regionale	---	---	---
<b>Totale</b>	---	<b>7</b>	<b>7</b>



*Produzione regolamentare IX legislatura per macrosettore**Ripartizione % produzione regolamentare IX legislatura per macrosettore***5. Singoli regolamenti**

Si riportano di seguito, i singoli regolamenti approvati nell'anno 2011, individuando per ciascuno di essi sia il macrosettore d'intervento, sia la specifica materia oggetto di regolamento; ogni regolamento, poi è accompagnato da brevi informazioni sui dati concernenti il suo iter. In particolare, la tabella riportata a lato di ciascun regolamento specifica l'organo investito della potestà regolamentare: 1) se Giunta regionale, è indicata la fonte normativa che attribuisce a detto organo la competenza ad adottarlo, la Commissione assembleare consultiva (in questo campo è altresì indicata l'assegnazione al CAL) e la data di approvazione, con il numero della relativa deliberazione; 2) se Consiglio regionale vale quanto detto per le singole leggi (cfr. pag. 45).

## ANNO 2011

**Regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 1**  
Ordinamento del sistema fieristico regionale, in attuazione del Titolo VI della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)

**B.6. COMMERCIO**  
**B.6.2 Fiere e mercati**

Organo deliberante	Giunta
Fonte normativa	l.r. 27/09
Comm.ne consultiva	III - CAL
Approvato	07/02/11 dgr n. 124

**Regolamento regionale 16 febbraio 2011, n. 2**  
Disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione in attuazione del Titolo IV della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)

**B.6. COMMERCIO**  
**B.6.1 Disposizioni generali**

Organo deliberante	Giunta
Fonte normativa	l.r. 27/09
Comm.ne consultiva	III - CAL
Approvato	07/02/11 dgr n. 125

**Regolamento regionale 4 aprile 2011, n. 3**  
Modifica al regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3"

**D.1. SANITA'**  
**D.1.1 Disposizioni generali**

Organo deliberante	Assemblea legislativa
Iniziativa	Maggioranza
Pdr	1/2011
Presentata	17/02/2011
Commissione referente	V
Assegnato	22/02/11
Licenziato	03/03/2011
Approvato	22/03/2011
n. sedute Aula	1
n. giorni iter dalla presentazione alla approvazione in Aula	33

**Regolamento regionale 27 giugno 2011, n. 4**

Disciplina del Commercio su aree pubbliche in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)

**B.6. COMMERCIO****B.6.1 Disposizioni generali**

Organo deliberante	Giunta
Fonte normativa	l.r. 27/09
Comm.ne consultiva	III - CAL
Approvato	20/06/11 dgr n. 872

**Regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5**

Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)

**B.6. COMMERCIO****B.6.1 Disposizioni generali**

Organo deliberante	Giunta
Fonte normativa	l.r. 27/09
Comm.ne consultiva	III - CAL
Approvato	01/08/11 dgr n. 1097

**Regolamento regionale 13 ottobre 2011, n. 6**

Definizione dei criteri per l'individuazione e il censimento dei locali storici. Legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne, botteghe e spacci di campagna storici)

**B.6. COMMERCIO****B.6.1 Disposizioni generali**

Organo deliberante	Giunta
Fonte normativa	l.r. 5/11
Comm.ne consultiva	I
Approvato	10/10/11 dgr n. 1325

**Regolamento regionale 16 dicembre 2011, n. 7**

Modifica del regolamento regionale 27 gennaio 2009, n. 2 (attuazione della l.r. n. 5/2008, in materia di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona)

**D.2. SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA****D.2.3 Strutture assistenziali**

Organo deliberante	Giunta
Fonte normativa	l.r. 5/08
Comm.ne consultiva	V
Approvato	07/12/11 dgr n. 1622

## RIORDINO NORMATIVO

### 1. Leggi abrogate


Nell'anno 2011 sono state abrogate 7 leggi regionali: 5 leggi sono state abrogate in maniera condizionata; 1 sola volta è stata usata la formula generica di abrogare tutte le norme in contrasto con la legge abrogante; non è stata mai utilizzata la formula "sono o restano abrogate".


In particolare la condizione per cui non sono più applicabili le disposizioni delle suddette 5 leggi è l'entrata in vigore degli atti attuativi previsti dalla legge abrogante.

*Leggi abrogate nell'anno 2011 con indicazione degli atti abrogativi e della tipologia di abrogazione*

Legge abrogante	N. leggi abrogate	Abrogazione condizionata	Uso formula abrogaz. norme in contrasto con legge abrogante	Uso formula sono o restano abrogate
l.r. 21/2011	3	si	---	---
l.r. 24/2011	2	si	---	---
l.r. 30/2011	2	---	si	---
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>---</b>

*Leggi promulgate e abrogate nell'anno 2011*



*Leggi abrogate nell'anno 2011 per macrosettore**Leggi abrogate per anno nel 2011*

Anno	1995	1997	1998	2000	2002	2005	Totale
<b>leggi abrogate</b>	1	1	1	1	2	1	<b>7</b>


Il 2011 si presenta come un anno con maggiori interventi sulla legislazione pregressa rispetto al periodo aprile – dicembre 2010, primo anno della IX legislatura, nel quale sono state abrogate 5<sup>11</sup> leggi regionali.

Nell'anno 2011 il numero di leggi abrogate è risultato essere legato esclusivamente a operazioni di riordino di singole discipline, in particolare, per riunire in un unico testo le disposizioni in materia di attività in ambito rurale (l.r. 21/2011) e in materia di politiche giovanili (l.r. 24/2011) e per adeguare la disciplina regionale in materia di risorse idriche a quella statale (l.r. 30/2011).


<sup>11</sup> Per mero errore materiale, in “Rapporto sullo stato della legislazione della Regione Marche e sull'attività istituzionale dell'Assemblea Aprile-Dicembre 2010” non è stato riportato che nel periodo esaminato sono state abrogate 5 leggi regionali.

*Leggi promulgate e abrogate IX legislatura differenziate per anno*

Leggi	2010 (apr./dic.)	2011	Totale
promulgate	14	30	44
abrogate	5	7	12



*Leggi promulgate e abrogate IX legislatura*




**2. Leggi vigenti**


Dalla I legislatura fino al 31 dicembre 2011 la Regione Marche ha promulgato 1.589 leggi e ne ha abrogate 776; pertanto le leggi regionali vigenti ammontano a 813.

*Stato della legislazione IX legislatura differenziato per anno*

Leggi	Al termine VIII legisl.	Al 31 dic. 2010	Al 31 dic. 2011
promulgate	1545	1559	<b>1589</b>
abrogate	764	769	<b>776</b>
vigenti	781	790	<b>813</b>



*Stato della legislazione al 31 dicembre 2011*




*Leggi promulgate, abrogate e vigenti per anno fino al 31 dicembre 2011*

Anno	Leggi promulgate	Leggi abrogate	Leggi vigenti
1970	---	---	---
1971	4	1	3
1972	9	2	7
1973	36	15	21
1974	53	39	14
1975	47	35	12
1976	35	24	11
1977	50	34	16
1978	25	18	7
1979	42	31	11
1980	55	43	12
1981	43	33	10
1982	48	40	8
1983	41	31	10
1984	42	29	13
1985	33	24	9
1986	29	13	16
1987	45	30	15
1988	45	29	16
1989	34	20	14
1990	60	36	24
1991	40	26	14
1992	52	26	26
1993	37	25	12
1994	52	28	24
1995	67	29	38
1996	49	19	30
1997	77	30	47
1998	47	17	30
1999	39	14	25
2000	30	9	21
2001	35	6	29
2002	28	7	21
2003	29	1	28
2004	30	1	29
2005	36	6	30
2006	22	4	18
2007	20	---	20
2008	38	---	38
2009	33	---	33
2010	22	1	21
2011	30	---	30
<b>Totale</b>	<b>1.589</b>	<b>776</b>	<b>813</b>

In particolare, le 44 leggi promulgate nei primi due anni della IX legislatura sono tutte vigenti al 31 dicembre 2011.


*Leggi promulgate, abrogate e vigenti per legislatura*

Legislatura	Leggi promulgate	Leggi abrogate	Leggi vigenti
I	149	92	57
II	202	146	56
III	212	161	51
IV	205	123	82
V	241	131	110
VI	253	97	156
VII	142	18	124
VIII	141	8	133
IX (da apr./dic. 2010 a dic. 2011)	44	0	44
<b>Totale</b>	<b>1589</b>	<b>776</b>	<b>813</b>




*Stato delle leggi promulgate per macrosettore IX legislatura differenziato per anno*

Macrosettori	Al termine VIII legisl.	Al 31 dic. 2010	Al 31 dic. 2011
A. Ordinamento istituzionale	312	316	<b>327</b>
B. Sviluppo economico e attività produttive	350	350	<b>354</b>
C. Territorio ambiente e infrastrutture	272	275	<b>281</b>
D. Servizi alla persona e alla comunità	296	298	<b>303</b>
E. Finanza regionale	315	320	<b>324</b>
<b>Totale</b>	<b>1545</b>	<b>1559</b>	<b>1589</b>




## Stato delle leggi abrogate per macrosettore IX legislatura differenziato per anno

Macrosettori	Al termine VIII legisl.	Al 31 dic. 2010	Al 31 dic. 2011
A. Ordinamento istituzionale	171	173	<b>173</b>
B. Sviluppo economico e attività produttive	254	254	<b>257</b>
C. Territorio ambiente e infrastrutture	132	132	<b>134</b>
D. Servizi alla persona e alla comunità	151	154	<b>156</b>
E. Finanza regionale	56	56	<b>56</b>
<b>Totale</b>	<b>764</b>	<b>769</b>	<b>776</b>




*Stato delle leggi vigenti per macrosettore IX legislatura differenziato per anno*

Macrosettori	Al termine VIII legisl.	Al 31 dic. 2010	Al 31 dic. 2011
A. Ordinamento istituzionale	141	143	<b>154</b>
B. Sviluppo economico e attività produttive	96	96	<b>97</b>
C. Territorio ambiente e infrastrutture	140	143	<b>147</b>
D. Servizi alla persona e alla comunità	145	144	<b>147</b>
E. Finanza regionale	259	264	<b>268</b>
<b>Totale</b>	<b>781</b>	<b>789</b>	<b>813</b>



## Stato della legislazione per macrosettore al 31 dicembre 2011

Macrosettori	Leggi promulgate	Leggi abrogate	Leggi vigenti
A. Ordinamento istituzionale <sup>12</sup>	327	173	154
B. Sviluppo economico e attività produttive	354	257	97
C. Territorio ambiente e infrastrutture	281	134	147
D. Servizi alla persona e alla comunità	303	156	147
E. Finanza regionale	324	56	268
<b>Totale</b>	<b>1589</b>	<b>776</b>	<b>813</b>



<sup>12</sup> In "Ordinamento istituzionale" non sono ricomprese le 2 leggi statutarie: la n. 1 dell'8 marzo 2005 (Statuto della Regione Marche) e la n. 2 del 22 gennaio 2008 che modifica il citato Statuto.

### 3. Leggi modificate

Un tratto caratteristico della produzione legislativa regionale è la forte presenza di leggi modificative di leggi regionali previgenti.

La manutenzione dell'ordinamento regionale si rende, spesso, necessaria non solo per mettere il corpus legislativo regionale in sintonia con l'evoluzione dei riferimenti statali e comunitari, ma anche per renderlo in grado di intervenire in modo più efficace nel merito di alcune fattispecie già disciplinate con legge.

La manutenzione dell'ordinamento regionale, pertanto, può assumere, di volta in volta, una veste meramente tecnica o una più marcatamente politica, talvolta semplicemente conservativa dei tratti essenziali della legislazione, o, al contrario, in certi casi, innovativa.

Nell'anno 2011 con 20 delle 30 leggi regionali promulgate sono state modificate 76 leggi previgenti, in particolare 7 con la legge comunitaria regionale 2011 (l.r. 29 aprile 2011, n. 7), 24 con la legge di assestamento del bilancio 2011 (l.r. 31 ottobre 2011, n. 20) e 10 con la legge finanziaria 2012 (l.r. 28 dicembre 2011, n. 28).


*Leggi modificatrici e numero leggi modificate nell'anno 2011*

<b>Legge modificatrice</b>	l.r. 2/2011	l.r. 3/2011	l.r. 6/2011	l.r. 7/2011	l.r. 8/2011
<b>n. leggi modificate</b>	1	1	1	7	1
<b>Legge modificatrice</b>	l.r. 9/2011	l.r. 11/2011	l.r. 12/2011	l.r. 13/2011	l.r. 15/2011
<b>n. leggi modificate</b>	4	6	1	3	1
<b>Legge modificatrice</b>	l.r. 16/2011	l.r. 17/2011	l.r. 18/2011	l.r. 20/2011	l.r. 21/2011
<b>n. leggi modificate</b>	1	3	1	24	3
<b>Legge modificatrice</b>	l.r. 22/2011	l.r. 23/2011	l.r. 24/2011	l.r. 27/2011	l.r. 28/2011
<b>n. leggi modificate</b>	2	1	2	3	10

**Totale  
76**


*Leggi promulgate e modificate nell'anno 2011*

<b>Leggi promulgate</b>		<b>30</b>
di cui		
▪ leggi modificatrici di leggi precedenti	20	
<b>Leggi modificate</b>		<b>76</b>




*Leggi promulgate e modificate IX legislatura differenziate per anno*


Leggi	2010 (apr./dic.)	2011	Totale
promulgate	14	30	44
modificate	73	76	149




Ripartizione % leggi promulgate IX legislatura differenziate per anno



Ripartizione % leggi modificate IX legislatura differenziate per anno



Leggi promulgate e modificate IX legislatura



#### 4. Regolamenti abrogati


Come nel periodo aprile – dicembre 2010, primo anno della IX legislatura, nel 2011 è stato abrogato 1 regolamento regionale.

In particolare si tratta del r.r. 13 maggio 2004, n. 3 (Attuazione della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 sull'attività agrituristica e turismo rurale), abrogato con la l.r. 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura).

Regolamenti emanati e abrogati IX legislatura differenziate per anno

Regolamenti	2010 (apr./dic.)	2011	Totale
emanati	---	7	7
abrogati	1	1	2

*Regolamenti emanati e abrogati IX legislatura*




**5. Regolamenti vigenti**

Dalla I legislatura fino al 31 dicembre 2011 la Regione Marche ha emanato 103 regolamenti e ne ha abrogati 41; pertanto i regolamenti vigenti ammontano a 62.

*Stato della produzione regolamentare IX legislatura differenziato per anno*

Regolamenti	Al termine VIII legisl.	Al 31 dic. 2010	Al 31 dic. 2011
emanati	96	96	<b>103</b>
abrogati	39	40	<b>41</b>
vigenti	57	56	<b>62</b>




*Regolamenti emanati, abrogati e vigenti per anno fino al 31 dicembre 2011*

Anno	Regolamenti emanati	Regolamenti abrogati	Regolamenti vigenti
1970	---	---	---
1971	---	---	---
1972	1	1	---
1973	1	---	1
1974	2	2	---
1975	---	---	---
1976	---	---	---
1977	2	2	---
1978	1	1	---
1979	3	2	1
1980	1	---	1
1981	---	---	---
1982	2	1	1
1983	1	1	---
1984	3	2	1
1985	---	---	---
1986	2	2	---
1987	1	1	---
1988	---	---	---
1989	4	1	3
1990	4	2	2
1991	2	1	1
1992	3	1	2
1993	1	---	1
1994	5	3	2
1995	2	---	2
1996	4	3	1
1997	3	1	2
1998	4	1	3
1999	1	1	---
2000	---	---	---
2001	2	1	1
2002	3	2	1
2003	5	5	---
2004	13	3	10
2005	1	---	1
2006	4	---	4
2007	4	1	3
2008	2	---	2
2009	8	---	8
2010	1	---	1
2011	7	---	7
<b>Totale</b>	<b>103</b>	<b>41</b>	<b>62</b>


*Regolamenti emanati, abrogati e vigenti per legislatura*

Legislatura	Regolamenti promulgati	Regolamenti abrogati	Regolamenti vigenti
I	4	3	1
II	7	5	2
III	6	4	2
IV	10	6	4
V	13	5	8
VI	13	6	7
VII	24	11	13
VIII	19	1	18
IX (da apr./dic. 2010 a dic. 2011)	7	---	7
<b>Totale</b>	<b>103</b>	<b>41</b>	<b>62</b>




*Stato dei regolamenti emanati per macrosettore IX legislatura differenziato per anno*

Macrosettori	Al termine VIII legisl.	Al 31 dic. 2010	Al 31 dic. 2011
A. Ordinamento istituzionale	17	17	17
B. Sviluppo economico e attività produttive	23	23	28
C. Territorio ambiente e infrastrutture	15	15	15
D. Servizi alla persona e alla comunità	31	31	33
E. Finanza regionale	10	10	10
<b>Totale</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>103</b>




*Stato dei regolamenti abrogati per macrosettore IX legislatura differenziato per anno*

Macrosettori	Al termine VIII legisl.	Al 31 dic. 2010	Al 31 dic. 2011
A. Ordinamento istituzionale	7	7	7
B. Sviluppo economico e attività produttive	9	9	10
C. Territorio ambiente e infrastrutture	4	5	5
D. Servizi alla persona e alla comunità	13	13	13
E. Finanza regionale	6	6	6
<b>Totale</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>




*Stato dei regolamenti vigenti per macrosettore IX legislatura differenziato per anno*

Macrosettori	Al termine VIII legisl.	Al 31 dic. 2010	Al 31 dic. 2011
A. Ordinamento istituzionale	10	10	10
B. Sviluppo economico e attività produttive	14	14	18
C. Territorio ambiente e infrastrutture	11	10	10
D. Servizi alla persona e alla comunità	18	18	20
E. Finanza regionale	4	4	4
<b>Totale</b>	<b>57</b>	<b>56</b>	<b>62</b>



Stato della produzione regolamentare per macrosettore al 31 dicembre 2011

Macrosettori	Regolamenti emanati	Regolamenti abrogati	Regolamenti vigenti
A. Ordinamento istituzionale	17	7	10
B. Sviluppo economico e attività produttive	28	10	18
C. Territorio ambiente e infrastrutture	15	5	10
D. Servizi alla persona e alla comunità	33	13	20
E. Finanza regionale	10	6	4
<b>Totale</b>	<b>103</b>	<b>41</b>	<b>62</b>



## 6. Regolamenti modificati


Nell'anno 2011 sono stati modificati, con regolamento, 2 regolamenti regionali.

*Regolamenti modificati con indicazione del regolamento modificatore*

Regolamento modificatore	N. regolamenti modificati
r.r. 3/2011	1
r.r. 7/2011	1

*Regolamenti emanati e modificati anno 2011*


<b>Regolamenti emanati</b>		<b>7</b>
<b>Regolamenti modificati</b>		<b>2</b>
di cui		
• modificati con legge	---	
• modificati con regolamento	2	




*Regolamenti emanati e modificati IX legislatura differenziati per anno*

Regolamenti	2010 (apr./dic.)	2011	IX legislatura
emanati	---	7	<b>7</b>
modificati	2 <sup>13</sup>	2	<b>4</b>


<sup>13</sup> Per mero errore materiale, in “Rapporto sullo stato della legislazione della Regione Marche e sull’attività istituzionale dell’Assemblea Aprile-Dicembre 2010” non è stato riportato che nel periodo esaminato 2 regolamenti sono stati modificati con legge regionale. La l.r. 10/2010 modifica il r.r. 2/2009 e la l.r. 16/2010 modifica il r.r. 6/1977.




Ripartizione % regolamenti emanati IX legislatura differenziati per anno



Ripartizione % regolamenti modificati IX legislatura differenziati per anno



Ripartizione % regolamenti emanati e modificati IX legislatura



## CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

### 1. Premessa

Il capitolo è dedicato al contenzioso costituzionale di specifico interesse della Regione Marche per proseguire ed aggiornare l'indagine già avviata con i Rapporti precedenti.

Il contenzioso considerato concerne:

- i giudizi di costituzionalità promossi dal Governo in via principale avverso atti normativi della Regione Marche;
- i giudizi promossi in via incidentale nel corso di altri giudizi civili, penali o amministrativi, avverso atti normativi della Regione Marche, prendendo in considerazione le eventuali ordinanze di rimessione e le decisioni della Corte emesse nel 2011.

### 2. Ricorsi del Governo

Nel corso del 2011 il Governo ha complessivamente impugnato 6 leggi regionali di cui 4 promulgate nel 2011 e 2 promulgate nel 2010:

- l.r. 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010);
- l.r. 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione - Legge finanziaria 2011);
- l.r. 4 aprile 2011, n. 4 (Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale);
- l.r. 29 aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva 2006/13 sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011);
- l.r. 18 luglio 2011, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria");
- l.r. 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento di bilancio 2011).

Confrontando i dati delle impugnative con quelli dell'analogo periodo della scorsa legislatura, si rileva un identico trend del tasso di conflittualità tra Stato e Regione.

I ricorsi del Governo hanno riguardato la violazione dell'articolo 117 della Costituzione sia per le materie di competenza esclusiva dello Stato (tutela della concorrenza; ordinamento civile; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema), sia per il mancato rispetto dei vincoli comunitari e della legislazione di principio.

In un ricorso sono stati evocati parametri di costituzionalità diversi dall'articolo 117 della Costituzione e segnatamente i principi di parità di trattamento e buona amministrazione.

Le leggi regionali impugnate sono relative ai macrosettori territorio, ambiente e infrastrutture, ordinamento istituzionale, sviluppo economico e attività produttive e finanza.

Si riportano di seguito le deliberazioni del Consiglio dei Ministri di impugnazione delle leggi regionali presentate dal Governo.

<b>Delibera CdM:</b>	22/12/2010
<b>Ricorso:</b>	n. 2/2011
<b>Atto impugnato:</b>	l.r. 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010) articoli 30, 40, comma 2, e 42, commi 7 e 9

**Motivi dell'impugnativa:** la legge regionale è illegittima per i motivi che di seguito si espongono. 1) L'articolo 30 recante "Misure straordinarie relative agli scarichi di acque urbane" stabilisce una deroga alla normativa statale a fronte della eventuale emergenza sanitaria derivante da una chiusura degli scarichi ad oggi non ancora a norma. A tal fine, al comma 1, si prevede l'integrazione del piano d'ambito con "un programma di interventi indifferibili ed urgenti per l'adeguamento o la realizzazione di impianti di depurazione delle acque re-

flue urbane e collettamento a impianti di depurazione, che stabilisce le priorità e le relative tempistiche". Al successivo comma 2, si indica la data del 31 dicembre 2015 quale termine ultimo per l'adeguamento strutturale per gli agglomerati con un numero di almeno duemila abitanti equivalenti. Per il periodo necessario alla realizzazione degli interventi in parola e, comunque, non oltre i termini previsti nell'ambito del programma su menzionato, al successivo comma 3, si autorizzano le Province al rilascio di autorizzazioni provvisorie allo scari-

co. Di contro, la normativa statale vigente non lascia spazio alcuno alla possibilità di proroghe temporali per mancata conformità ai dettami comunitari e nazionali vigenti che disciplinano il settore del sistema idrico integrato. A riprova della non conformità normativa della disposizione regionale suesposta, si rammenta che l'ultima data prevista per l'adeguamento o la realizzazione delle fognature e degli impianti depurativi risale al decreto legislativo n. 152/1999, il quale fissava, agli articoli 27 e 31, al 31 dicembre 2005 la data ultima per il raggiungimento di tale conformità. Tali disposizioni sono state abrogate dal successivo Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006) e, le disposizioni che sostituiscono i suddetti articoli e disciplinano la materia degli scarichi fognari (articoli 100 e 105), nulla dispongono in merito ad eventuali proroghe. Derogando, quindi, alla disciplina statale, il legislatore regionale eccede dalla propria competenza ed invade quella esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 117, secondo 2, lettera s), della Costituzione. 2) L'articolo 40, comma 2, nel definire il servizio idrico integrato come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, contrasta con l'articolo 23 bis, del decreto legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, in materia di ser-

vizi pubblici locali di rilevanza economica secondo cui "le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali". Sul punto è opportuno richiamare la più recente e consolidata giurisprudenza costituzionale che, proprio esprimendosi in tema di Servizio Idrico Integrato, ha stabilito (cfr. 9.2 cons. in diritto, sentenza n. 325/2010) riguardo al "fondamento costituzionale della legge statale che fissa il contenuto della suddetta nozione oggettiva di «rilevanza economica», che detta nozione, al pari di quella omologa di «interesse economico» propria del diritto comunitario, va utilizzata, nell'ambito della disciplina del mercato dei servizi pubblici, quale criterio discrezionale per l'applicazione delle norme concorrenziali e concorsuali comunitarie in materia di affidamento della gestione di tali servizi (come, del resto, esplicitamente affermato dal comma 1 dell'articolo 23 bis). Ne deriva che, proprio per tale suo ambito di utilizzazione, la determinazione delle condizioni di rilevanza economica è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di «tutela della concorrenza», ai sensi del secondo comma, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione. Poiché l'ordinamento comunitario esclude che gli Stati membri, ivi compresi gli enti infrastatali, possano soggettivamente e a loro discrezione decidere

sulla sussistenza dell'interesse economico del servizio, conseguentemente il legislatore statale si è adeguato a tale principio dell'ordinamento comunitario nel promuovere l'applicazione delle regole concorrenziali e ha escluso che gli enti infrastatali possano soggettivamente e a loro discrezione decidere sulla sussistenza della rilevanza economica del servizio (rilevanza che, come più volte sottolineato, corrisponde per il diritto interno all'interesse economico considerato dal diritto comunitario)". In tal modo, quindi, la disposizione regionale viola l'articolo 117, comma primo della Costituzione, in riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché il comma secondo dello stesso articolo, lettera e), in materia di tutela della concorrenza. 3) L'articolo 42, comma 7, aggiungendo il comma 1 bis all'articolo 4 della legge regionale n. 24/2009 dispone che "I Comuni territorialmente competenti curano le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico)". Tale disposizione regionale si pone in contrasto con quanto dettato dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 182/2003, che prevede,

tra l'altro, che sia la Regione a curare le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità Marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Infatti, la norma statale, oltre a prevedere tale competenza in capo alla Regione, condiziona l'esercizio della stessa alla predetta intesa che si rende necessaria in considerazione delle generali e articolate competenze dell'Autorità Marittima sia in ambito portuale sia di quelle più peculiari e delicate in materia di rifiuti. Per gli stessi motivi di cui sopra, anche il successivo comma 9 del medesimo articolo 42 è in contrasto con l'articolo 5, comma 4, del d.lgs. 182/2003, in quanto ricomprende, tra le funzioni amministrative dei Comuni concernenti la manutenzione dei porti, quella di provvedere alle procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti. Pertanto, la legge regionale in oggetto, poiché disciplina una materia rimessa alla competenza statale, disponendo in modo non conforme alla legislazione statale in materia ambientale, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'articolo 117 della Costituzione, comma secondo, lettera s), ai sensi del quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Per i suddetti motivi si ritiene di proporre questione di legittimità costituzionale dinanzi la

Corte. Si richiede, inoltre, per i motivi sopra censurati, alla luce della costante giurisprudenza costituzionale in materia tutela della concorrenza, nonché in riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (in particolare sentenza n. 325/2010), di sospendere

l'esecuzione della legge censurata, soprattutto in riferimento alle censure relative all'articolo 40, in quanto ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 35 della legge n. 87/1953, così come modificato dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 131/2003.

<b>Delibera CdM:</b>	23/02/2011
<b>Ricorso:</b>	n. 17/2011
<b>Atto impugnato:</b>	l.r. 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione - Legge finanziaria 2011)

**Motivi dell'impugnativa:** la legge regionale è illegittima per i motivi che di seguito si espongono. L'articolo 16, nel modificare la legge regionale n. 7/2009, dispone che il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'Associazione Mediateca delle Marche che svolge attività di catalogazione, di editoria e di Marche Film Commission transita alla Regione Marche. L'inquadramento nel ruolo regionale avviene previo espletamento di concorso riservato nella posizione contrattuale corrispondente a quella ricoperta presso l'Associazione Mediateca delle Marche. Pur riconoscendo alla Regione competenza legislativa in materia di organizzazione amministrativa regionale, non può non censurarsi, sul piano della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministra-

zione, la scelta operata dal legislatore regionale. Trattasi, nella fattispecie, di una assunzione totalmente riservata, in palese contrasto con le disposizioni in materia di accesso ai pubblici uffici, anche alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale che, peraltro, stabilisce che "l'area delle eccezioni" al concorso deve essere "delimitata in modo rigoroso" (cfr. da ultimo sentenza n. 9/2010). Le deroghe sono legittime solo in presenza di "peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico" idonee a giustificarle. Si evidenzia in proposito la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, in riferimento al principio di uguaglianza, imparzialità e buon andamento nonché alla regola del concorso pubblico per accedere alla pubblica amministrazione, regola posta a tutela non solo dell'interesse

pubblico alla scelta dei migliori, mediante una selezione aperta alla partecipazione di coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti, ma anche del diritto dei potenziali aspiranti a poter partecipare alla relativa selezione. La Corte costituzionale, con specifico riferimento a tale principio, ha recentemente ribadito (sentenza n. 52/2011) che "il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza. Tale principio si è consolidato nel senso che le eventuali deroghe possono essere giustificate solo da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico" (si vedano anche le sentenze n. 293 del 2009; nn. 100, 150 e 195 del 2010). Nella medesima pronuncia la

Corte ha altresì escluso che tali peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico possano essere ravvisate nella personale aspettativa degli aspiranti, pur già legati da rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. Pertanto, per i motivi sopra evidenziati e per il costante orientamento giurisprudenziale, la norma in esame viola i principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui gli articoli 3 e 97 della Costituzione, secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso pubblico, salvo i casi stabiliti dalla legge. Per i suddetti motivi, si ritiene di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

<b>Delibera CdM:</b>	31/05/2011
<b>Ricorso:</b>	n. 60/2011
<b>Atto impugnato:</b>	l.r. 4 aprile 2011, n. 4 (Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale)

**Motivi dell'impugnativa:** la legge regionale in esame, recante "Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di

interesse regionale", presenta aspetti di illegittimità costituzionale. Si premette che, in base a quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 303/2003, l'assenza dei "lavori pubblici", tra le materie oggetto

di potestà legislativa esclusiva dello Stato, elencate nell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non determina l'automatica attrazione di essi nella potestà legislativa residuale delle Regioni, di cui al comma quarto dell'articolo 117 della Costituzione, ma "al contrario, si tratta di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e, pertanto, possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative esclusive dello Stato o a potestà legislative concorrenti". Inoltre, nonostante le Regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di "governo del territorio", ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, la materia della disciplina dei lavori pubblici rientra nella potestà esclusiva statale, per i profili attinenti la tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione e gli aspetti della disciplina dei contratti pubblici, individuati dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 o Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Quest'ultimo attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato: la qualificazione e selezione dei concorrenti; le procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; i criteri di aggiudicazione; il subappalto; i poteri

di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; le attività di progettazione e i piani di sicurezza; la stipulazione e l'esecuzione dei contratti, compresa la direzione dell'esecuzione, la direzione dei lavori, la contabilità e il collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative; il contenzioso; i contratti relativi alla tutela dei beni culturali; i contratti nel settore della difesa; i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi e forniture. Tali materie, come affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 401/2007, essendo riconducibili alle nozioni di "tutela della concorrenza" e di "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed l), della Costituzione, richiedono una uniforme disciplina su tutto il territorio nazionale. Quindi sono vincolanti per i legislatori regionali le disposizioni di cui al d.lgs. 163/2006, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", in relazione alle materie rimesse alla competenza esclusiva statale, di cui all'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 163/2006. Sulla scorta di tali argomentazioni, risultano censurabili le norme regionali contenute

nell'articolo 2, commi 4 e 5, che, rispettivamente, stabiliscono "che gli atti posti a base della procedura contrattuale devono prevedere una soglia minima di ammissibilità delle offerte relativamente all'elemento o agli elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza del cantiere" e che "la soglia minima di cui al comma 4 non può essere superiore al 20% del punteggio massimo attribuito all'elemento o agli elementi di valutazione di che trattasi". Dette norme, individuando la soglia minima di ammissibilità delle offerte nelle procedure di aggiudicazione, contrastano con l'articolo 73 del d.lgs. 163/2006, il quale stabilisce che siano le stazioni appaltanti a richiedere gli elementi prescritti dal bando e quelli necessari o utili per operare la selezione degli operatori da invitare, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità della domanda di partecipazione. Le medesime norme contrastano altresì con l'articolo 83 dello stesso Codice dei contratti che riserva al bando, e quindi alle stazioni appaltanti, i criteri relativi all'offerta. Pertanto, considerato che, come detto, sono vincolanti per i legislatori regionali le disposizioni di cui al d.lgs. 163/2006, in relazione alle materie

rimesse alla competenza esclusiva statale, di cui all'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 163/2006, in quanto, come affermato dalla Corte costituzionale, esse sono riconducibili alle nozioni di "tutela della concorrenza" e di "ordinamento civile", le sopra descritte norme regionali, che attengono alla qualificazione e selezione dei concorrenti e alle procedure di affidamento, risultano invasive della competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione. Per tali motivi, si ritiene che le disposizioni regionali sopra indicate debbano essere impugnate dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 Cost..

**Motivi di rinuncia all'impugnativa:** con delibera CdM del 23 dicembre 2011, il Governo ha rinunciato al ricorso in quanto la l.r. 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento di bilancio 2011) con l'articolo 22, comma 1, ha apportato modifiche al censurato articolo 2, comma 4, della l.r. 4/2011, tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionali proposti per tale comma, e con il comma 2 del medesimo articolo 22 ha inoltre abrogato il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 4/2011.

<b>Delibera CdM:</b>	30/06/2011
<b>Ricorso:</b>	n. 70/2011
<b>Atto impugnato:</b>	l.r. 29 aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva 2006/13 sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011)

**Motivi dell'impugnativa:** la legge regionale in esame, che concerne l'attuazione della direttiva 2006/123/CE sui servizi del mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa presenta profili di illegittimità costituzionale relativamente alle seguenti disposizioni: 1) l'articolo 2, comma 6, prevede che "fuori dei casi di cui al comma 5 (per i cittadini comunitari che intendono esercitare stabilmente e temporaneamente la professione di maestro di sci si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico sulla disciplina e sulla condizione dello straniero") i maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare temporaneamente la professione, anche in forma saltuaria, nel territorio regionale devono richiedere preventivamente il nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci. Qualora i maestri di sci stranieri non iscritti in albi professio-

nali italiani intendano esercitare stabilmente nel territorio regionale devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione. Di seguito, il comma 7 prevede che il nulla osta o l'iscrizione di cui al comma 6 sono concessi subordinatamente al riconoscimento da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa col Collegio nazionale dei maestri di sci. Nel merito tali disposizioni contrastano con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto violano il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio dell'attività professionale. In effetti il riconoscimento dei titoli professionali posseduti dai cittadini non appartenenti agli Stati membri segue la procedura dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che individua nella Autorità Vigilante (nel caso di specie l'Ufficio per lo Sport) l'organo procedimentale competente. Sotto tale profilo, del resto la Corte costitu-

zionale ha in più occasioni affermato che l'indicazione di specifici requisiti per l'esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza dello Stato, risolvendosi in un'indebita ingerenza in un settore, quello della disciplina dei titoli necessari per l'esercizio della professione, costituente principio fondamentale della materia e quindi di competenza statale (in tal senso cfr. sentenze n. 153/2006 e n. 57/2007; cfr. anche la recente sentenza n. 222/2008 secondo cui "l'attribuzione della materia delle 'professioni' allo Stato prescinde dal settore nel quale l'attività professionale si esplica e corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario"). Si deve quindi ritenere che esorbiti dalla sfera di competenza regionale la disciplina dei requisiti per l'esercizio della professione di maestro di sci prevista dall'articolo 29, commi 6 e 7, l.r. 4/1996, come modificata dalla l.r. 7/2011. 2) La disposizione contenuta nell'articolo 21 che sostituisce l'articolo 34 della legge regionale n. 20/2003, introduce un marchio di ori-

gine e qualità (Marche Eccellenza Artigiana) per i prodotti artigianali la cui produzione rispetta alcuni disciplinari di produzione. La norma volta a tutelare e promuovere la produzione regionale marchigiana, contrasta con le disposizioni del TFUE (articoli da 34 a 36) in materia di libera circolazione delle merci. Si sottolinea che il presupposto della tutela riconosciuta alla denominazione di origine è sempre l'esistenza di un collegamento dimostrabile tra una determinata caratteristica di un particolare prodotto e un determinato, delimitato, luogo di produzione. Nel caso in esame, la tutela prevista dalla Regione non appare giustificata, facendo riferimento come zona di origine a tutto il territorio regionale e, come tipologia, indistintamente a tutti i prodotti dell'artigianato che rispettano un determinato disciplinare di produzione violando pertanto gli articoli 117, comma primo e 120, comma primo della Costituzione in quanto la misura adottata dalla Regione Marche potrebbe ostacolare la libera circolazione delle merci tra le Regioni. Per questi motivi si propone quindi l'impugnativa ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

<b>Delibera CdM:</b>	22/09/2011
<b>Ricorso:</b>	n. 110/2011
<b>Atto impugnato:</b>	l.r. 18 luglio 2011, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”)

**Motivi dell'impugnativa:** la legge regionale, che modifica la legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alle disposizioni recate dagli articoli 22, comma 1, e 26, comma 1. Si premette che, in tema di rapporto tra la normativa statale e regionale in materia di caccia, la Corte costituzionale ha riconosciuto l'esistenza di limiti alla competenza regionale, ritenendo che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale, debba essere considerata un valore costituzionalmente protetto in relazione al quale si rinviene l'esigenza insopprimibile di garantire su tutto il territorio nazionale soglie di protezione della fauna che si qualificano come «minime», nel senso che costituiscono un vincolo rigido sia per lo Stato sia per le Regioni ordinarie e speciali a non diminuire l'intensità della tutela. Quest'ultima può variare, in considerazione delle specifiche condizioni e necessità dei singoli ter-

ritori, solo in direzione di un incremento, mentre resta esclusa ogni attenuazione, comunque motivata. Pertanto la legge quadro statale n. 157/1992 costituisce un limite alla potestà legislativa regionale, contenendo disposizioni non derogabili da parte delle Regioni, perché diretta espressione dell'esigenza di tutela ambientale. Inoltre, con particolare riferimento alla stagione venatoria, la Corte costituzionale sul punto ha più volte ribadito, (da ultimo, sentenza n. 165/2009) che la delimitazione temporale del prelievo disposta dall'articolo 18 della l. 157/1992 «è da considerare come rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo quindi, sotto questo aspetto, all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema il cui soddisfacimento l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, in particolare mediante la predisposizione di standard minimi di tutela della fauna». Ciò considerato, la legge regionale in esame presenta le seguenti illegittimità. In particolare: 1) L'arti-

colo 22, comma 1, inserisce i commi 5 bis e 5 ter nell'articolo 27 della l.r. 7/1995. Le disposizioni di nuova introduzione prevedono che i titolari di licenza di caccia ultrasessantacinquenni possano esercitare contemporaneamente nella stessa stagione venatoria oltre alla caccia nelle "altre forme" anche quella da appostamento fisso (comma 5 bis) e che i cacciatori che hanno scelto la forma di caccia da appostamento fisso possano praticare anche quella da appostamento temporaneo. Tale previsione si pone in contrasto con quanto disposto dall'articolo 12, comma 5, della l. 157/1992, il quale recita "Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: vagante in zona alpi, da appostamento fisso e nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticata nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata", ossia senza la possibilità di cumulo delle stesse. A tal proposito, si evidenzia che, in tema di rapporto tra la normativa statale e regionale in materia di caccia, la Corte costituzionale ha riconosciuto l'esistenza di limiti alla competenza regionale, ritenendo che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale, debba essere considerata un valore costituzionalmente protetto in re-

lazione al quale si rinviene l'esigenza insopprimibile di garantire su tutto il territorio nazionale soglie di protezione della fauna che si qualificano come «minime», nel senso che costituiscono un vincolo rigido sia per lo Stato sia per le Regioni ordinarie e speciali a non diminuire l'intensità della tutela. Quest'ultima può variare, in considerazione delle specifiche condizioni e necessità dei singoli territori, solo in direzione di un incremento, mentre resta esclusa ogni attenuazione, comunque motivata. La l. 157/1992, in altri termini, continua a costituire un limite alla potestà legislativa regionale, contenendo disposizioni non derogabili da parte delle Regioni, perché diretta espressione dell'esigenza di tutela ambientale. 2) La disposizione contenuta nell'articolo 26, comma 1, sostituisce l'articolo 30 della l.r. 7/1995, concernente il calendario venatorio. La novella prevede che la Giunta regionale, sentiti l'istituto scientifico regionale e l'ISPRA, propone al Consiglio regionale, entro il 31 maggio, l'approvazione del calendario venatorio regionale, che ha validità minima annuale e massima triennale. La nuova formulazione della norma consente quindi che il calendario venatorio possa essere approvato con legge regionale, peraltro con valenza anche triennale. In proposito, si rappresenta che la possibilità di procedere all'adozione

del calendario venatorio con legge regionale, anziché in via amministrativa con delibera di Giunta regionale, è suscettibile di violare le disposizioni della l. 157/1992, con la quale lo Stato ha definito i criteri minimi generali di tutela della fauna selvatica. La citata legge statale disciplina, tra l'altro, le modalità di svolgimento dell'attività venatoria in materia differenziata sul territorio, assicurando un prelievo venatorio delle specie cacciabili strettamente controllato secondo criteri di sostenibilità. In particolare, il prelievo di individui delle varie specie deve essere collegato alla accertata disponibilità di fauna e alla capacità della stessa di riprodursi, previo costante monitoraggio e verifica, sotto la supervisione dell'ISPRA. In particolare, l'articolo 18, commi 2 e 4, della l. 157/1992, disciplina i poteri regolamentari delle Regioni per l'esercizio dell'attività di caccia nell'annata venatoria, prevedendo rispettivamente che le Regioni possano autorizzare ad apportare modifiche alle norme generali sui periodi di attività venatoria per particolari specie, tenendo conto della propria situazione ambientale, a seguito di apposito procedimento che contempla l'acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (nelle cui competenze è poi subentrato l'ISPRA in base al decreto legge n. 112/2008, convertito in legge, con modificazio-

ni, dalla legge n. 138/2008), e che le stesse adottano annualmente, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria. Per tali motivi, il calendario venatorio, se adottato, come sembra consentirsi nel caso in oggetto, attraverso lo strumento legislativo, non solo non garantisce la possibilità di adattare il periodo venatorio alla verifica dello status della fauna di volta in volta presa in considerazione, ma contrasta con la norma statale laddove questa attribuisce, in merito, in capo alla Regione una competenza non legislativa ma meramente "autorizzatoria", legittimando pertanto per la disciplina di tali aspetti l'adozione di provvedimenti amministrativi e non normativi. Inoltre, appare evidente che, qualora fosse ipotizzabile l'adozione del calendario venatorio con legge regionale, ne risulterebbe pregiudicato il profilo della essenziale verifica tecnica affidata all'ISPRA, sullo stato delle specie interessate, ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 4 della citata l. 157/1992. Si prospetterebbe infatti una sorta di controllo preventivo di legittimità, attribuito ad un organo tecnico dello Stato nei confronti dell'esercizio di una pretesa competenza legislativa della Regione; ciò non appare trovare spazio nel vi-

gente assetto delle competenze legislative tra Stato e Regioni come delineato dalla Costituzione. Da quanto detto discende inoltre che le richiamate norme statali prefigurano una procedura da espletarsi annualmente, proprio al fine di consentire una corretta valutazione delle condizioni ambientali e della consistenza delle specie di fauna sottoposte a prelievo venatorio. Pertanto, considerato che la previsione di un calendario venatorio su base triennale non consente il ri-

chiesto monitoraggio di dette condizioni ambientali, si evidenzia il contrasto con le descritte norme statali che costituiscono standards uniformi di tutela dell'ambiente. Conclusivamente, la legge regionale, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento afferente alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera s), per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, presenta profili di illegittimità.

<b>Delibera CdM:</b>	23/12/2011
<b>Ricorso:</b>	n. 5/2012
<b>Atto impugnato:</b>	l.r. 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento di bilancio 2011)

**Motivi dell'impugnativa:** la legge regionale è illegittima per i motivi che di seguito si espongono. L'articolo 22, comma 1, modifica l'articolo 2, comma 4, della l.r. 4/2011 in materia di criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale. Si premette che il suddetto articolo 2, comma 4, della l.r. 4/2011, è oggetto di ricorso n. 60/2011 pendente dinanzi la Corte Costituzionale. Con la modifica predetta, nel disporre che le stazioni appaltanti considerano in via prioritaria la possibilità di prevedere una soglia minima di ammissibilità

delle offerte relativamente all'elemento o agli elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere, da un lato, il legislatore regionale ottempera alla richiesta di affidare alle stazioni appaltanti il compito di disporre la soglia minima di ammissibilità, dall'altro, eliminando dalla disposizione regionale il richiamo all'articolo 83, comma 2, del d.lgs. 163/2006, di fatto, consente di condizionare l'ammissibilità dell'offerta ai requisiti che possono costituire criterio di premialità nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e non requisito di ammissibilità dell'offerta (soglia di sbarramento). Pertanto, sul-

la scorta di tali argomentazioni, il legislatore regionale, ponendosi in contrasto con le disposizioni contenute nel d.lgs. 163/2006, viola l'articolo 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza. L'articolo 26, comma 4, ridetermina il fondo per il salario accessorio del personale dirigente e non dirigente dell'Assemblea legislativa. Nel prevedere tale rideterminazione, dispone che al personale di comparto, il fondo per il salario accessorio, al netto degli oneri riflessi, è aumentato in euro 1.095.543,65 mentre quello del personale dirigente è rideterminato in euro 364.153,20. A tale rideterminazione, la Regione applica, successivamente, la riduzione dello stesso prevista dall'articolo 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010. Al riguardo si fa presente che la disposizione in esame, malgrado il richiamo all'articolo 9 citato, produce effetti elusivi della finalità di riduzione della spesa perseguita dalla suddetta disposizione poiché la norma regionale, invece di ridurre il fondo relativo al trattamento accessorio del personale, così come disposto dalla normativa nazionale vigente, produce prima un aumento di detto fondo e poi una riduzione dello stesso con ciò realizzando un risultato finanziario diverso rispetto a quello perseguito dal legislatore statale. Ne consegue, pertanto, che la norma regionale contrasta con l'articolo 117,

comma 3, della Costituzione che inquadra la materia del coordinamento della finanza pubblica tra quelle di legislazione concorrente, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare. L'articolo 27 introduce il comma 5 bis dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile). Tale disposizione, prevede che il personale di protezione civile che svolge funzioni anche di supporto tecnico-amministrativo, è tenuto a effettuare prestazioni lavorative anche in regime di turnazioni diurne e, se necessario, notturne, disposte dal relativo dirigente, in deroga alle previsioni dei contratti collettivi nazionali vigenti. La norma in esame, pertanto, derogando ai contratti collettivi nazionali vigenti, contrasta con l'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi). L'articolo 31, comma 1, lett. d), prevede che la Regione promuove le azioni necessarie a favorire l'utilizzo dell'interporto di Jesi, con funzioni sia di centro di raccolta e smistamento delle merci sia di retro porto, liberando spazi nell'area portuale di Ancona. A tal riguardo, si premette che, ai sensi della l. 84/1994, nei porti di categoria II,

l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale che individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate (articolo 5, comma 1); nei porti in cui è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore è adottato dal comitato portuale, previa intesa con il comune o i comuni interessati (articolo 5, comma 3). Considerato che il porto di Ancona è sede di autorità portuale (articolo 6, comma 1), ne consegue che, attraverso la norma regionale in oggetto, la Regione assume competenze amministrative in materia di destinazione delle aree portuali esautorando di fatto le funzioni proprie dell'autorità portuale attribuite alla stessa dalla citata l. 84/1994. In tale ottica, la norma regionale si pone

in contrasto con la l. 84/1994 che attribuisce alle autorità portuali la programmazione e il coordinamento del cosiddetto "ultimo miglio" e, conseguentemente, viola l'articolo 117, comma 3, della Costituzione nella misura in cui supera i limiti posti alla legislazione concorrente in materia di porti ed aeroporti. Per i suddetti motivi, la legge regionale deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

**Motivi di rinuncia parziale:** con la l.r. 19 gennaio 2012, n. 1 la Regione si è adeguata ai rilievi governativi e ha disposto, all'articolo 1, commi 1 e 2, modifiche sostanziali all'articolo 26, comma 4, della l.r. 20/2011 che consentono di ritenere superati i rilievi di incostituzionalità precedentemente mossi. Per i suddetti motivi, il CdM ha rinunciato in modo parziale all'impugnazione della l.r. 20/2011, limitatamente all'articolo 26, comma 4.

### 3. Sentenze e ordinanze

Nel corso del 2011, sono stati definiti:

- ✚ n. 3 giudizi su ricorsi del Governo relativi alle seguenti leggi regionali promulgate nell'anno 2010:
  - l.r. 11 febbraio 2010, n. 7 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo) – *sentenza n. 213/2011*;
  - l.r. 5 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010) – *sentenza n. 187/2011*;

- 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione - Legge finanziaria 2011) – *sentenza n. 299/2011*.
- ✚ n. 2 giudizi promossi in via incidentale sulle seguenti leggi:
  - l.r. 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina dell'attività di tinto lavanderia) – *sentenza n. 48/2011*;
  - l.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale) – *ordinanza n. 258/2011*.

In particolare la Corte costituzionale ha accolto la gran parte dei rilievi sollevati dal governo e ha dichiarato l'incostituzionalità:

- ♦ **dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 11 febbraio 2010, n. 7**, il quale stabilisce che ai sensi dell'articolo 3, comma 4 bis, del decreto legge n. 400/1993, i Comuni, su richiesta del concessionario, possono estendere la durata della concessione fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere realizzate e da realizzare, in conformità al piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo vigente, per contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in quanto la disposizione viola i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza. Infatti, la norma regionale prevede un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima. Detto automatismo determina una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti;
- ♦ **dell'articolo 30 della l.r. 5 novembre 2010, n. 16**, in quanto la disciplina regionale (che, in relazione agli scarichi di acque urbane per l'adeguamento e la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e collettamento a impianti di depurazione, fissa la data del 31 dicembre 2015 quale termine per la conclusione degli interventi per gli agglomerati urbani con almeno duemila abitanti equivalenti e conferisce alle Province la possibilità di autorizzare in via provvisoria gli scarichi non a norma) prevede strumenti che incidono sulla tutela ambientale in senso deteriore rispetto a

quelli approntati dallo Stato esorbitando nei confronti dei limiti competenziali stabiliti dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, il cui rispetto impone che solo allo Stato spetti di decidere anche per ciò che riguarda possibili trattamenti derogatori, qualora vi siano gravi situazioni contingenti;

- ♦ **dell'articolo 40, comma 2, della l.r. 15 novembre 2010, n. 16**, che, non includendo il servizio idrico integrato tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica, si pone in contrasto con la normativa statale che, in coerenza con la normativa comunitaria ha qualificato tale servizio come di rilevanza economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastrutturali di pervenire ad una diversa qualificazione.
- ♦ **dell'articolo 42, commi 7 e 9, della l.r. 15 novembre 2010, n. 16**, in quanto il legislatore regionale ha inteso allocare, con un suo atto legislativo, la funzione amministrativa relativa alla cura delle procedure finalizzate all'affidamento del servizio di gestione della categoria di rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico presso l'ente territoriale Comune, laddove la legge dello Stato (articolo 5, comma 4, del d.lgs. 182/2003) ha, viceversa, individuato nella Regione il soggetto pubblico cui tale funzione è assegnata.
- ♦ **dell'articolo 16, comma 2, della l.r. 28 dicembre 2010, n. 20**, il quale prevede l'inquadramento nel ruolo regionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'Associazione Mediateca delle Marche per violazione dell'articolo 97 della Costituzione.

La Corte ha dichiarato invece non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 11 febbraio 2010, n. 7 ritenendo la norma censurata non idonea a ledere alcuna competenza legislativa statale, in quanto essa, per la sua operatività, presuppone il rispetto del procedimento previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto legislativo n. 194/2009.

Sono state inoltre respinte le questioni di costituzionalità sollevate in via incidentale sulla l.r. 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione) e la l.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale) per manifesta inammissibilità.

## Parte II

*Attività istituzionale  
dell'Assemblea*






## SEDUTE E ATTI

### 1. Sedute dell'Assemblea

Nell'anno 2011 l'Assemblea legislativa delle Marche si è riunita in 36 sedute, la prima l'11 gennaio 2011 e l'ultima il 20 dicembre 2011.

E' da rilevare che tra queste è compresa una seduta aperta, svoltasi il 15 marzo 2011, in occasione delle celebrazioni del 150° dell'Unità d'Italia. L'Assemblea si è riunita con una seduta straordinaria, avente all'ordine del giorno una relazione del Prof. G. Piccinini, Presidente della Deputazione di Storia Patria delle Marche, per svolgere una riflessione storica sull'importante anniversario.

*Numero sedute Assemblea legislativa IX legislatura distinto per anno*




### 2. Atti approvati


L'Assemblea legislativa regionale nell'anno 2011 ha approvato 121 atti, di cui 30 deliberazioni legislative, 1 deliberazione regolamentare, 20 deliberazioni amministrative, 28 mozioni, 14 ordini del giorno, 26 risoluzioni e 2 nomine.

*Atti approvati anno 2011 distinti per tipologia*

Deliberazioni legislative	30
Deliberazioni regolamentari	1
Deliberazioni amministrative	20
Mozioni	28
Ordini del giorno	14
Risoluzioni	26
Nomine	2
<b>Totale</b>	<b>121</b>




*Percentuale atti approvati anno 2011 distinti per tipologia*



Atti approvati distinti per tipologia IX legislatura distinti per anno

Atti approvati	2010 (apr./dic.)	2011	Totale
Deliberazioni legislative	14	30	44
Deliberazioni regolamentari	---	1	1
Deliberazioni amministrative	17	20	37
Mozioni	30	28	58
Ordini del giorno	20	14	34
Risoluzioni	19	26	45
Nomine	8	2	10
<b>Totale</b>	<b>108</b>	<b>121</b>	<b>229</b>





## SINDACATO ISPETTIVO


### 1. Atti di sindacato ispettivo

Nell'anno 2011 sono stati presentati 371 atti di sindacato ispettivo; in particolare 14 interpellanze e 357 interrogazioni, di cui 51 a risposta scritta e 306 a risposta orale.

Nel medesimo anno sono stati discussi/evasi 190 atti ispettivi; in particolare 14 interpellanze e 176 interrogazioni, di cui 162 a risposta orale e 14 a risposta scritta.


*Atti di sindacato ispettivo presentati e discussi/evasi anno 2011*

Atti		Presentati	Discussi/Evasi
Interpellanze		14	14
Interrogazioni	risposta orale	306	162
	risposta scritta	51	14
<b>Totale</b>		<b>371</b>	<b>190</b>



Atti di sindacato ispettivo presentati e discussi/evasi IX legislatura differenziati per anno

Atti		2010 (apr./dic.)		2011		Totale	
		Presentati		Evasi		Pres.	Evasi
(presentate) <b>Interpellanze</b> (evase)		14		12		14	
(presentate) <b>Interrogazioni</b> (evase)	risp. orale	195	240	306	357	28	26
	risp. scritta	45		51		96	
	risp. orale	161	179	162	176	323	
	risp. scritta	18		14			32
<b>Totale presentati</b>		<b>254</b>		<b>191</b>		<b>625</b>	<b>381</b>
<b>Totale evasi</b>						<b>190</b>	<b>381</b>




## 2. Iniziativa degli atti di sindacato ispettivo


Valutando i dati sotto il profilo dell'iniziativa, si rileva la prevalenza quantitativa di atti presentati dalla maggioranza e la quasi assenza di iniziativa mista (iniziativa, cioè, congiunta maggioranza/minoranza).

*Atti di sindacato ispettivo presentati per tipo di iniziativa anno 2011*

Iniziativa	Interpellanze	Interrogazioni	Totale
Maggioranza	5	195	200
Minoranza	8	153	161
Mista	1	9	10
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>357</b>	<b>371</b>




*Distribuzione percentuale atti di sindacato ispettivo presentati per tipo di iniziativa anno 2011*




Atti di sindacato ispettivo presentati IX legislatura distinti per tipo di iniziativa e per anno

Iniziativa	Interpellanze	Interrogazioni	Totale
<b>Anno 2010 (apr./dic.)</b>			
Maggioranza	3	51	<b>54</b>
Minoranza	11	189	<b>200</b>
Mista	---	---	---
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>240</b>	<b>254</b>
<b>Anno 2011</b>			
Maggioranza	5	195	<b>200</b>
Minoranza	8	153	<b>161</b>
Mista	1	9	<b>10</b>
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>357</b>	<b>371</b>
<b>Totale legislatura</b>	<b>28</b>	<b>597</b>	<b>625</b>



Distribuzione percentuale atti di sindacato ispettivo presentati IX legislatura distinti per tipologia



### 3. Tasso di successo dell'iniziativa degli atti di sindacato ispettivo

Valutando i dati sotto il profilo del tasso di successo dell'iniziativa e, cioè, il rapporto tra gli atti presentati e quelli discussi o che hanno avuto risposta, come nel caso delle interrogazioni a risposta scritta, si rileva che nel 2011 le interpellanze hanno avuto un tasso di successo del 100%, mentre le interrogazioni del 49,30%.


*Tasso di successo iniziativa interpellanze anno 2011 distinto in base al soggetto dell'iniziativa*

Interpellanze iniziativa	Interpellanze presentate	Interpellanze discusse	Tasso di successo singola iniziativa	Tasso di successo complessivo
Maggioranza	5	5	100,00%	---
Minoranza	8	8	100,00%	---
Mista	1	1	100,00%	---
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

*Tasso di successo iniziativa interpellanze IX legislatura distinto per anno in base al soggetto dell'iniziativa*


Interpellanze iniziativa	Anno	Interpellanze presentate	Interpellanze discusse	Tasso di successo
Maggioranza	2010 (apr./dic.)	3	3	100,00%
	2011	5	5	100,00%
	<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100,00%</b>
Minoranza	2010 (apr./dic.)	11	9	81,82%
	2011	8	8	100,00%
	<b>Totale</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>89,47%</b>
Mista	2010 (apr./dic.)	---	---	---
	2011	1	1	100,00%
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale legislatura</b>		<b>28</b>	<b>26</b>	<b>92,86%</b>

*Tasso di successo iniziativa interpellanze IX legislatura distinto in base al soggetto dell'iniziativa*



*Tasso di successo iniziativa interrogazioni anno 2011 distinto in base al soggetto dell'iniziativa*


Interrogazioni iniziativa	Interrogazioni presentate	Interrogazioni evase	Tasso di successo singola iniziativa	Tasso di successo complessivo
Maggioranza	195	85	43,59%	---
Minoranza	153	84	54,90%	---
Mista	9	7	77,78%	---
<b>Totale</b>	<b>357</b>	<b>176</b>	<b>---</b>	<b>49,30%</b>



*Tasso di successo iniziativa interrogazioni IX legislatura distinto per anno in base al soggetto dell'iniziativa*

Interrogazioni iniziativa	Anno	Interrogazioni presentate	Interrogazioni discusse	Tasso di successo
Maggioranza	2010 (apr./dic.)	51	37	72,55%
	2011	195	85	43,59%
	<b>Totale</b>	<b>246</b>	<b>122</b>	<b>49,60%</b>
Minoranza	2010 (apr./dic.)	189	142	72,13%
	2011	153	84	54,90%
	<b>Totale</b>	<b>342</b>	<b>226</b>	<b>66,08%</b>
Mista	2010 (apr./dic.)	---	---	---
	2011	9	7	77,78%
	<b>Totale</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>77,78%</b>
<b>Totale legislatura</b>		<b>597</b>	<b>355</b>	<b>59,46%</b>

*Tasso di successo iniziativa interrogazioni IX legislatura distinto in base al soggetto dell'iniziativa*





## INDIRIZZO POLITICO


### 1. Atti di indirizzo politico

Nell'anno 2011 sono stati presentati 198 atti di indirizzo politico; in particolare: 146 mozioni, 22 ordini del giorno e 30 risoluzioni.

Nel medesimo anno sono stati discussi 124 atti di indirizzo politico; in particolare 72 mozioni e 22 ordini del giorno e 30 risoluzioni.


*Atti di indirizzo politico anno 2011*

Atti	Mozioni	Ordini del giorno	Risoluzioni	Totale
presentati	146	22	30	<b>198</b>
discussi	72	22	30	<b>124</b>
approvati	24	15	26	<b>65</b>
approvata la risoluzione	25	--	--	<b>25</b>
respinti	5	5	3	<b>13</b>
ritirati	18	2	1	<b>21</b>
decaduti	---	---	---	---



*Atti di indirizzo politico IX legislatura differenziati per anno*

Tipologia	Presentati	Discussi	Approvati	Respinti	Ritirati	Decaduti
<b>2010 (apr./dic.)</b>						
Mozioni	90	62	39 (di cui 11 risoluz.)	8	15	---
Ordini del giorno	28	28	20	4	4	---
Risoluz.ni	16	16	12	3	1	---
<b>Totale</b>	<b>134</b>	<b>106</b>	<b>71</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>---</b>
<b>2011</b>						
Mozioni	146	72	49 (di cui 25 risoluz.)	5	18	---
Ordini del giorno	22	22	15	5	2	---
Risoluz.ni	30	30	26	3	1	---
<b>Totale</b>	<b>198</b>	<b>124</b>	<b>90</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>---</b>
<b>Totale legislatura</b>	<b>332</b>	<b>230</b>	<b>161</b>	<b>28</b>	<b>41</b>	<b>---</b>


*Atti di indirizzo politico IX legislatura*

## 2. Iniziativa degli atti di indirizzo politico


Valutando i dati sotto il profilo dell'iniziativa, si rileva la prevalenza quantitativa di atti presentati dalla maggioranza.

*Atti di indirizzo politico presentati per tipo di iniziativa anno 2011*

Iniziativa	Mozioni	Ordini del giorno	Risoluzioni	Totale
Maggioranza	81	11	8	<b>100</b>
Minoranza	49	6	2	<b>57</b>
Mista	16	5	20	<b>41</b>
<b>Totale</b>	<b>146</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>198</b>




*Distribuzione percentuale atti di indirizzo politico presentati per tipo di iniziativa anno 2011*




*Atti di indirizzo politico presentati IX legislatura distinti per tipo di iniziativa e per anno*


Iniziativa	Mozioni	Ordini del giorno	Risoluzioni	Totale
<b>2010 (apr./dic.)</b>				
Maggioranza	30	16	2	<b>48</b>
Minoranza	53	6	4	<b>63</b>
Mista	7	6	10	<b>23</b>
<b>Totale</b>	<b>90</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>134</b>
<b>2011</b>				
Maggioranza	81	11	8	<b>100</b>
Minoranza	49	6	2	<b>57</b>
Mista	16	5	20	<b>41</b>
<b>Totale</b>	<b>146</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>198</b>
<b>Totale legislatura</b>	<b>236</b>	<b>50</b>	<b>46</b>	<b>332</b>



*Atti di indirizzo politico presentati IX legislatura distinti per tipologia*



Distribuzione percentuale atti di indirizzo politico presentati IX legislatura distinti per tipologia




### 3. Tasso di successo dell'iniziativa degli atti di indirizzo politico

Valutando i dati sotto il profilo del tasso di successo dell'iniziativa e, cioè, il rapporto tra gli atti presentati e quelli discussi, si rileva che nel 2011 le mozioni hanno avuto un tasso di successo del 49,31% mentre gli ordini del giorno e le risoluzioni del 100%.

Tasso di successo iniziativa mozioni anno 2011 distinto in base al soggetto dell'iniziativa


Mozioni iniziativa	Mozioni presentate	Mozioni discusse	Tasso di successo singola iniziativa	Tasso di successo complessivo
Maggioranza	81	36	44,44%	
Minoranza	49	25	51,02%	
Mista	16	11	68,75%	
<b>Totale</b>	<b>146</b>	<b>72</b>		<b>49,31%</b>



*Tasso di successo iniziativa mozioni IX legislatura distinto per anno in base al soggetto dell'iniziativa*

Mozioni iniziativa	Anno	Mozioni presentate	Mozioni discusse	Tasso di successo
Maggioranza	2010 (apr./dic.)	30	19	63,33%
	2011	81	36	44,44%
	<b>Totale</b>	<b>111</b>	<b>55</b>	<b>49,55%</b>
Minoranza	2010 (apr./dic.)	53	36	67,92%
	2011	49	25	51,02%
	<b>Totale</b>	<b>102</b>	<b>61</b>	<b>59,80%</b>
Mista	2010 (apr./dic.)	7	7	100%
	2011	16	11	68,75%
	<b>Totale</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>78,26%</b>
	<b>Totale 2010 (apr./dic.)</b>	<b>90</b>	<b>62</b>	<b>68,89%</b>
	<b>2011</b>	<b>146</b>	<b>72</b>	<b>49,31%</b>
<b>Totale legislatura</b>		<b>236</b>	<b>134</b>	<b>56,78%</b>

*Tasso di successo iniziativa mozioni IX legislatura distinto in base al soggetto dell'iniziativa*



*Tasso di successo iniziativa ordini del giorno anno 2011 distinto in base al soggetto dell'iniziativa*

Ordini del giorno iniziativa	Ordini del giorno presentati	Ordini del giorno discussi	Tasso di successo singola iniziativa	Tasso di successo complessivo
Maggioranza	11	11	100,00%	
Minoranza	6	6	100,00%	
Mista	5	5	100,00%	
<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>22</b>		<b>100%</b>

*Tasso di successo iniziativa ordini del giorno IX legislatura distinto per anno in base al soggetto dell'iniziativa*

Ordini del giorno iniziativa	Anno	Ordini del giorno presentati	Ordini del giorno discussi	Tasso di successo
Maggioranza	2010 (apr./dic.)	16	16	100,00%
	2011	11	11	100,00%
	<b>Totale</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>100,00%</b>
Minoranza	2010 (apr./dic.)	6	6	100,00%
	2011	6	6	100,00%
	<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00%</b>
Mista	2010 (apr./dic.)	6	6	100,00%
	2011	5	5	100,00%
	<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Totale 2010 (apr./dic.)</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>100,00%</b>
	<b>2011</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Totale legislatura</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100,00%</b>

*Tasso di successo iniziativa risoluzioni anno 2011 distinto in base al soggetto dell'iniziativa*

Risoluzioni iniziativa	Risoluzioni presentate	Risoluzioni discusse	Tasso di successo singola iniziativa	Tasso di successo complessivo
Maggioranza	8	8	100%	
Minoranza	2	2	100%	
Mista	20	20	100%	
<b>Totale</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		<b>100%</b>

*Tasso di successo iniziativa risoluzioni IX legislatura distinto in base al soggetto dell'iniziativa*

Risoluzioni iniziativa	Anno	Risoluzioni presentate	Risoluzioni discusse	Tasso di successo
Maggioranza	2010 (apr./dic.)	2	2	100,00%
	2011	8	8	100,00%
	<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,00%</b>
Minoranza	2010 (apr./dic.)	4	4	100,00%
	2011	2	2	100,00%
	<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100,00%</b>
Mista	2010 (apr./dic.)	10	10	100,00%
	2011	20	20	100,00%
	<b>Totale</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Totale 2010 (apr./dic.)</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100,00%</b>
	<b>2011</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100,00%</b>
<b>Totale legislatura</b>		<b>46</b>	<b>46</b>	<b>100,00%</b>

## NOMINE E DESIGNAZIONI

### 1. Premessa

Le nomine di spettanza della Regione sono disciplinate dalla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34, modificata dalle leggi regionali 10 gennaio 2000, n. 2; 23 febbraio 2005, n. 10, e 1° dicembre 2005, n. 27.

Tale legge si applica a tutte le nomine e designazioni da effettuarsi a cura degli organi statutari della Regione sulla base di leggi, regolamenti, Statuti e convenzioni in organi di enti e soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione.

Le nomine effettuate dall'Assemblea legislativa regionale non esauriscono il totale delle nomine di spettanza della Regione, in quanto le norme istitutive degli organismi attribuiscono anche alla Giunta regionale e al Presidente della Giunta la relativa competenza.

In particolare, spettano all'Assemblea legislativa regionale oltre le nomine e designazioni previste nella citata l.r. 34/1996, anche quelle a essa espressamente attribuite da norme di legge statale, dallo Statuto regionale, dagli Statuti di altri enti e da norme regionali, nonché quelle per le quali sono previsti la garanzia della presenza della minoranza o il voto limitato o quando i rappresentanti della Regione da eleggere sono in numero superiore a due.


Sono, invece, di competenza della Giunta regionale le nomine e le designazioni attribuite genericamente alla Regione e quelle non spettanti all'Assemblea legislativa o non attribuite al Presidente della Giunta regionale dalle vigenti leggi dello Stato.

### 2. Analisi delle nomine e designazioni


Nell'anno 2011 sono state effettuate 19 nomine e 18 designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa regionale. Di queste 37 cariche 8 sono state deliberate dalla stessa Assemblea, mentre le altre 29 sono state conferite dal suo Presidente: 24 nell'esercizio dei poteri sostitutivi.

Tra i 19 nominati sono compresi anche 4 componenti il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) e 1 componente il Consiglio delle autonomie locali (CAL), che devono essere tutti nominati "ope legis" con decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale.

*Nomine e designazioni effettuate dall'Assemblea legislativa regionale nell'anno 2011<sup>14</sup>*




*Nomine e designazioni effettuate dall'Assemblea legislativa nell'anno 2011 con indicazione del numero degli organismi*




<sup>14</sup> Nelle tabelle e figure del presente paragrafo per "eletti" si intendono i soggetti nominati e designati dall'Assemblea legislativa regionale o dal suo Presidente.

*Nomine e designazioni, con indicazione del numero degli organismi, effettuate dall'Assemblea legislativa regionale e dal suo Presidente*

Soggetto che ha effettuato la nomina o designazione	n. organismi	n. eletti
Assemblea legislativa	2	8
Presidente dell'Assemblea	12	29
<b>Totale</b>	<b>14</b>	<b>37</b>



*Percentuale nomine e designazioni effettuate dall'Assemblea legislativa e dal suo Presidente*




Dei 37 candidati eletti nell'anno 2011, 6 sono donne con un calo complessivo di circa il 7% rispetto al 2010.


Nomine e designazioni, con indicazione del numero degli organismi, effettuate dall'Assemblea legislativa regionale e dal suo Presidente IX legislatura differenziate per genere

Anno	Organismi		Eletti Assemblea			Eletti Presidente Assemblea			Totale Eletti		
			D.	U.	T.	D.	U.	T.	D.	U.	T.
2010 (apr./dic.)	16	8	22	11	33	8	37	45	30	48	78
		8									
2011	14	2	1	7	8	5	24	29	6	31	37
		12									
<b>Totale</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>41</b>	<b>13</b>	<b>61</b>	<b>74</b>	<b>36</b>	<b>79</b>	<b>115</b>
		<b>20</b>									

Legenda: D. = donne U. = uomini T. = totale



Percentuale della presenza femminile e maschile nelle nomine e designazioni effettuate nella IX legislatura



## CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

### 1. Sedute del Consiglio delle autonomie locali

Le sedute del CAL sono state convocate di norma un volta la mese, tuttavia negli ultimi mesi dell'anno 2011 sono state convocate diverse sedute straordinarie in relazione ad atti particolari urgenti e di rilevante interesse per il CAL.

Alle sedute sono intervenuti funzionari, Assessori e Consiglieri regionali per approfondimenti su problematiche articolate e complesse.

Nella tabella successiva è messo a confronto il numero delle sedute effettuate negli ultimi tre anni.

*Tabella 1*

Anno	Numero sedute
2009	3
2010	8
2011	15
<b>Totale</b>	<b>25</b>

L'anno 2009 in realtà comprende due mesi di attività considerato che il Consiglio si è insediato a novembre, mentre l'anno 2010 interseca il periodo del rinnovo dell'Assemblea legislativa che ha iniziato la propria attività a seguito delle elezioni nel mese di maggio. Pertanto il 2011 risulta essere l'unico anno di attività a regime.

### 2. Atti

Come mostrato dalla tabella 2 nell'anno 2011 sono stati assegnati al CAL complessivamente 109 atti.

*Tabella 2*

<b>Atti assegnati</b>	
Proposte di legge	65
Proposte di atto amministrativo	11
Deliberazioni di Giunta regionale	33
<b>Totale</b>	<b>109</b>

Il CAL esamina e si esprime sui testi esaminati approvati dalle Commissioni assembleari referenti (relazioni), pertanto il dato relativo ai pareri espressi è rapportato al numero delle relazioni pervenute come indicato nella successiva tabella 3.

In media in ciascuna seduta sono stati esaminati 7 atti.

*Tabella 3*

<b>Atti</b>	<b>Relazioni</b>	<b>Pareri</b>	<b>% Pareri espressi</b>
PDL	23	19	82%
PAA	9	9	100%
<b>Totale</b>	<b>32</b>	<b>28</b>	<b>88%</b>

La tabella 3 mostra una percentuale rispetto all'espressione dei pareri pari al 88%: nel dettaglio sulle proposte di legge il CAL si è espresso nella misura del 82% mentre sulle proposte di atto amministrativo la percentuale arriva al 100%.

Il CAL si è espresso sugli atti di programmazione finanziaria regionale (leggi finanziarie e bilancio di previsione) e sono state esaminate proposte di legge relative alle politiche in materia ambientale, del commercio, dei servizi sociali e del welfare che hanno riguardato: attribuzioni di funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; disposizioni in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola, norme in materia di passaggio al digitale terrestre, norme in materia di riqualificazione urbana e assetto idrogeologico; individuazione dei li-

miti demografici minimi per le forme associative dei comuni; politiche giovanili; disposizioni in materia di risorse idriche e servizio idrico integrato.

Gli atti di programmazione e pianificazione territoriale hanno riguardato particolarmente i settori turismo, beni e attività culturali, sanità, diritto allo studio e la programmazione della rete scolastica.

### 3. Pareri


Per quanto concerne il contenuto dei pareri espressi, quelli favorevoli sono stati percentualmente preponderanti, non sono mancate osservazioni e suggerimenti che hanno riguardato per lo più la ridefinizione di alcune competenze degli Enti locali, la modifica di procedure applicative dei provvedimenti, la modifica di criteri di assegnazione delle risorse e la specificazione di alcuni aspetti tecnici.

La successiva tabella 4 mostra la tipologia dei pareri espressi, mentre il grafico 1 mette a confronto lo stesso dato in percentuale.

Tabella 4

Parere	Proposte legge	Proposte atto amm.vo	Totale
favorevole	5	3	8
favorevole con condizioni e osservazioni	11	5	16
contrario	3	1	4

Ripartizione percentuale per tipo di parere



#### 4. Pareri sulle proposte di deliberazione della Giunta regionale

Rispetto alle 33 proposte di deliberazione trasmesse dalla Giunta regionale, sono stati espressi 27 pareri con una percentuale di esame dell' 82% circa.

Gli atti della Giunta regionale hanno riguardato indirizzi e criteri per la ripartizione di risorse di settore, incidenti anche sulle funzioni svolte dagli Enti locali e spesso frutto di concertazione realizzata in sede di stesura con gli stessi Enti locali.


Il contributo del CAL si è espresso attraverso proposte di modifica tese a modificare alcuni aspetti procedurali, a definire più specificamente criteri di assegnazione delle provvidenze o modalità di gestione delle iniziative.

In totale i pareri favorevoli sono stati il 100% dei pareri espressi così distinti: pareri favorevoli condizionati all'introduzione di modifiche sono stati 9 pari al 33% del totale, mentre i pareri interamente favorevoli sono stati 18 per una percentuale del 67%.

*Tabella 5*

Parere	Proposte dgr
favorevole	18
favorevole con condizioni e osservazioni	9
contrario	0
non espresso	6
<b>Totale</b>	<b>33</b>

*Ripartizione percentuale per tipo di parere espresso*



## RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO EUROPEO

### 1. Premessa

I rapporti tra l'ordinamento regionale e l'ordinamento europeo sono il frutto dell'applicazione di quanto previsto dal quarto capoverso dell'articolo 117 della Costituzione, in virtù del quale anche le Regioni, “nelle materia di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione ... degli atti dell'Unione europea ...”

La legge 11 del 2005 ha disciplinato in modo puntuale la facoltà che il nuovo articolo 117 riserva alle Regioni, prevedendo tra l'altro la trasmissione da parte del Governo delle proposte di atto normativo adottate dalle istituzioni europee. La stessa legge 11 fissa in 15 giorni il termine entro il quale le Regioni, per il tramite delle rispettive Conferenze, possono inviare le proprie osservazioni alle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di concorrere alla formazione della posizione italiana.

Accanto a questa procedura, che sconta il fatto di essere basata su un termine, quello di 15 giorni, troppo breve per consentire una puntuale analisi della proposta di atto normativo, se ne affiancano altre, grazie alle quali, negli anni, le Regioni e, più in generale, il sistema delle autonomie territoriali, sono state in grado di esprimere la loro posizione, concorrendo non solo alla formazione del diritto dell'Unione europea ma ad una più puntuale applicazione del principio di sussidiarietà enunciato all'art. 5 del trattato sull'Unione europea.

In base a tale principio, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva “l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione”. L'Unione agisce cioè in modo “sussidiario” all'azione degli Stati membri laddove il proprio intervento normativo è più funzionale al perseguimento degli obiettivi comuni enunciati dal trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea.

Affinché il principio di sussidiarietà sia applicato correttamente, il protocollo n. 2 allegato al sistema dei trattati prevede, tra l'altro, che i Parlamenti nazionali vigilano sull'operato delle istituzioni europee, verificando se un intervento

normativo proposto da queste ultime è effettivamente necessario ed opportuno, alla luce di quanto enunciato all'articolo 5 TUE; questa procedura, che si basa sull'espressione di un parere c.d. "di sussidiarietà" entro il termine di 6 settimane dalla trasmissione dell'atto, è conosciuta come "meccanismo di allerta precoce o *early warning system*".

La Regione Marche è stata tra le prime in Italia a dotarsi dopo la riforma costituzionale di una legge di procedura per disciplinare la partecipazione alla fase ascendente e alla successiva fase di recepimento della normativa europea, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 117 della Costituzione e dalla legge 11 del 2005, e nel 2006 ha approvato la legge regionale n. 14 avente ad oggetto *Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie*; questo atto rappresenta il contesto giuridico di riferimento all'interno del quale sono inserite le attività e le procedure seguite per porre in essere l'interazione tra ordinamento regionale ed ordinamento europeo, che nel 2011 ha raggiunto un soddisfacente grado di sistematicità per quanto riguarda, in particolare, le funzioni dell'Assemblea legislativa regionale.

## **2. Partecipazione alla formazione del diritto europeo attraverso il c.d. meccanismo di allerta precoce**

Come accennato, grazie ad una modifica introdotta con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, i Parlamenti nazionali possono consultare le Assemblee legislative delle Regioni, alle quali è data così la possibilità di esprimersi su proposte di atto normativo europeo che riguardano materie riconducibili alla loro competenza legislativa in virtù dell'articolo 117 della Costituzione o, più in generale, che potrebbero avere un impatto sui loro ordinamenti una volta approvate.

Da questo punto di vista, la partecipazione alla procedura di allerta precoce e, più in generale, alla formazione del diritto europeo rappresenta l'occasione per portare all'attenzione delle istituzioni di Bruxelles le "specificità" dell'ordinamento italiano e le istanze del territorio nel momento più opportuno, vale a dire all'inizio della procedura che condurrà all'approvazione definitiva della proposta.

Quanto al metodo, grazie ad un accordo informale tra le Commissioni competenti in materia di affari europei della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Re-

gioni e delle Province autonome, le Assemblee regionali ricevono con regolarità l'indicazione delle proposte di atto normativo sottoposte a verifica di sussidiarietà, in modo tale che possano – qualora lo ritengono opportuno – esprimere una loro posizione in tempo utile affinché le Camere del Parlamento italiano adottino il proprio parere tenendo conto delle osservazioni fatte pervenire dal livello regionale.

**Nel 2011** l'Assemblea legislativa delle Marche ha preso parte alle **procedure di allerta precoce** in merito alle proposte di seguito indicate:

- 1) Proposta di direttiva del parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttiva 2004/8/CE e 2006/32/CE (COM 2011 – 370 def. del 22 giugno 2011); **risoluzione n. 40/2011 approvata in Aula il 20/09/2011;**
- 2) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (COM 2011 - 615 def. del 6 ottobre 2011); **risoluzione n. 43/2011 approvata in Aula il 6/12/2011;**
- 3) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (COM 2011 – 609 def. del 10 ottobre 2011); **risoluzione n. 43/2011 approvata in Aula il 6/12/2011;**
- 4) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (COM 2011 – 627 def. del 12 ottobre 2011); **risoluzione n. 43/2011 approvata in Aula il 6/12/2011;**
- 5) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (COM 2011 – 607 def. del 12 ottobre 2011); **risoluzione n. 43/2011 approvata in Aula il 6/12/2011;**
- 6) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (COM 2011 - 665 def. del 19 ottobre 2011); **risoluzione n. 45/2011 approvata in Aula il 20/12/2011.**

Quanto alla procedura, l'Assemblea legislativa si è sempre espressa con una apposita risoluzione, su proposta della Commissione competente in materia di politiche europee; di norma l'istruttoria della proposta è avvenuta previa concertazione dei servizi della Giunta regionale competenti a seconda della materia oggetto della proposta di atto normativo europeo presa in considerazione.

### **3. Rete per il controllo del principio di sussidiarietà e le consultazioni avviate dalla Commissione europea**

Nel 2005 il Comitato delle Regioni, organo consultivo dell'Unione europea, ha promosso la costituzione della c.d. Rete per la sussidiarietà, che è diventata formalmente operativa ad aprile 2007. L'Assemblea legislativa delle Marche è partner della rete dal 2006 e ha preso parte alla fase di sperimentazione sull'avvio della rete. Attraverso la rete, cui oggi sono iscritti più di 100 istituzioni pubbliche statali, regionali e locali degli Stati membri, è possibile inviare le osservazioni ed opinioni in merito ad una determinata politica europea o su una proposta di atto normativo sottoposto al parere del Comitato delle regioni; in questa ultima ipotesi, la consultazione è di norma promossa dal relatore del parere, in modo tale da acquisire quanti più elementi possibile in ordine all'impatto che la proposta potrà produrre sul sistema delle autonomie territoriali e locali degli Stati membri.

Nel corso del 2011 l'Assemblea legislativa, attraverso i lavori della VI Commissione ha partecipato alla procedure di consultazione promossa dalla Rete della sussidiarietà in merito *al ruolo degli enti regionali e locali nella promozione di una gestione sostenibile dell'acqua*; **risoluzione n. 26/2011 approvata in Aula il 19/04/2011.**

Altro strumento utile per far contribuire alla formazione del diritto europeo è la partecipazione alle consultazioni promosse dalla Commissione europea attraverso il sito "La vostra voce in Europa", con le quali la Commissione europea chiede al partenariato di volta in volta interessato dall'argomento della consultazione di fornire il proprio punto di vista rispetto ad una nuova politica o una nuova normativa o al funzionamento di una politica o normativa già in vigore.

Questa modalità di consultazione trova oggi la propria base giuridica nell'art. 11 del trattato sull'Unione europea, inserito dal trattato di Lisbona, che introduce il diritto di iniziativa legislativa dei cittadini europei, importante innovazione finalizzata ad avvicinare i cittadini al processo di formazione dell'ordinamento europeo e attribuisce alla Commissione il compito di procedere ad "ampie consultazioni" delle parti interessate da una azione dell'Unione.

In questo contesto, l'Assemblea legislativa regionale nel 2011 ha partecipato alle seguenti procedure di consultazione:

- 1) consultazione relativa al Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti - COM (2011) 15 def del 27.01.2011; **risoluzione n. 29/2011 approvata in Aula il 19/04/2011;**
- 2) consultazione avente ad oggetto le Conclusioni della quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione; **risoluzione n. 17/2011 approvata in Aula il 25/01/2011.**

#### **4. Partecipazione alla c.d. fase discendente – la legge comunitaria regionale per il 2011**

Il 19 aprile 2011 si è svolta la sessione comunitaria dell'Assemblea legislativa, che ha discusso la Relazione sullo stato di attuazione delle politiche comunitarie per il 2010 ed ha approvato la seconda legge comunitaria della Regione Marche, prevista dalla legge regionale n. 14 del 2006 sopra richiamata.

In questo contesto è stata approvata la legge regionale 29 aprile 2011 n. 7, *Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011* che ha garantito l'applicazione dei principi della c.d. direttiva servizi all'interno dell'ordinamento legislativo regionale.

Nel corso della medesima seduta l'Assemblea legislativa ha preso atto dello stato di attuazione degli interventi cofinanziati con risorse provenienti dall'Unione europea, soffermandosi in particolare sugli interventi contenuti nei programmi operativi regionali.



## CLAUSOLE VALUTATIVE – RELAZIONI

### 1. Funzione di controllo e valutazione

Lo Statuto della Regione Marche prevede all'articolo 21 che l'Assemblea legislativa eserciti, tramite le Commissioni, funzioni di controllo sull'attuazione e sugli effetti delle leggi regionali.

A partire dal 2007 il Consiglio regionale ha introdotto in alcuni provvedimenti clausole valutative. I provvedimenti in questione sono:

- deliberazione amministrativa n. 62/2001;
- legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5;
- legge regionale 29 aprile 2008, n. 8;
- legge regionale 27 maggio 2008, n. 9;
- legge regionale 17 giugno 2008, n. 14;
- legge regionale 5 dicembre 2011, n. 24.

Nel 2011 è continuata l'adesione alle attività del progetto CapiRE (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali) che ha compreso la partecipazione a due giornate formative, rivolte tra gli altri anche ai Consiglieri regionali componenti del Comitato di indirizzo del progetto, per conoscere le esperienze di valutazione in Italia e all'Estero e il coinvolgimento a due percorsi previsti all'interno delle attività progettuali di CapiRE.

Nell'ambito del progetto sono stati costituiti quattro gruppi di lavoro inter-regionali:

- a) valutazione delle politiche attraverso esperimenti (valutazione sperimentale);
- b) analisi comparata delle politiche regionali;
- c) divulgazione degli esiti della divulgazione;
- d) formazione di nuove leve per l'analisi delle politiche.

La Regione ha aderito al gruppo relativo alla valutazione delle politiche attraverso esperimenti e al gruppo inerente l'analisi comparata delle politiche regionali.

Per quanto attiene alla valutazione sperimentale, sono stati realizzati studi di fattibilità volti ad individuare quali politiche sottoporre alla suddetta analisi.

Anche per quanto attiene all'analisi comparata delle politiche regionali (in base alla quale le Regioni aderenti si impegnano a valutare una medesima politica e ad analizzare in maniera comparata i risultati di essa al fine di costruire una banca dati delle esperienze esistenti inquadrata nella prospettiva della policy analysis) sono stati effettuati studi di fattibilità volti ad individuare i provvedimenti regionali da sottoporre a valutazione. Tra i progetti presentati è stato scelto di valutare le politiche inerenti al sostegno all'agriturismo.

Altre iniziative assunte in tema di valutazione riguardano:

- l'introduzione di un intervento sperimentale nella delibera amministrativa n. 38 del 16/12/2011 (Piano socio-sanitario regionale 2010/2012. La salute: diritti e responsabilità per i cittadini delle Marche), che prevede l'avvio della sperimentazione in un Ambito territoriale sociale per ogni Provincia a cura del quale viene predisposto un progetto, ad invarianza dei trasferimenti 2011 da parte della Regione, per far confluire tutte le risorse comunque dedicate alla erogazione di sussidi economici a soggetti disagiati nel territorio dell'ATS, in una unica misura denominata "reddito minimo garantito familiare".  
Per l'attuazione dell'intervento è prevista in sostanza la redazione di un "protocollo di sperimentazione" secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare e il CAL.
- l'inserimento di una clausola valutativa nella legge regionale 24/2011 che ha sostituito ed abrogato la l.r. 46/95, strutturata secondo i criteri connessi alle esigenze di valutazione sia dell'attuazione che degli effetti della politiche realizzate.

L'attività di valutazione sugli effetti delle politiche è quindi ancora in una fase iniziale, non ancora strutturata ed organica, tuttavia nel corso dell'anno 2011 l'Assemblea legislativa ha ricevuto relazioni in risposta a norme di rendicontazione dell'attività di carattere generale, previste da specifiche leggi regionali, che forniscono informazioni sullo stato di attuazione dei provvedimenti.

Le relazioni sono state trasmesse da:

- a) Ombudsman regionale;
- b) Commissione pari opportunità;
- c) Giunta regionale – Servizio politiche giovanili.

Ciascuna relazione è stata redatta sulla base delle indicazioni normative di riferimento, secondo criteri definiti autonomamente e con la finalità di rendere conto delle iniziative assunte e dell'impiego dei finanziamenti assegnati.

## **2. Rapporto sull'attività dell'Ombudsman regionale**

L'autorità di garanzia nella Regione Marche svolge le funzioni di Difensore civico, di Garante dei diritti dei cittadini stranieri immigrati, di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di Garante dei diritti dei detenuti.

Il rapporto viene redatto in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale istitutiva (l.r. n. 23/2008) che ne stabilisce anche le procedure:

“1. L'Autorità invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, che la trasmette ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. Può inviare al Presidente dell'Assemblea e della Giunta regionali apposite relazioni nei casi di particolare importanza ed urgenza.

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono discusse in Assemblea secondo le modalità indicate dal Regolamento interno della medesima. Esse sono pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione e alle stesse è data la più ampia diffusione secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, d'intesa con l'Autorità.

3. L'Autorità è ascoltata dalle Commissioni assembleari competenti su sua richiesta o su invito delle Commissioni medesime.”

La relazione, relativa all'anno 2010, contiene per ciascuna delle funzioni attribuite, indicazioni e dati sull'attività svolta nell'anno di riferimento, organizzati secondo due aspetti essenziali: il primo relativo agli elementi formali dei procedimenti amministrativi (numero dei fascicoli, esito dei casi trattati, provenienza degli utenti, rendiconto finanziario), il secondo relativo alla definizione del contesto e delle modalità di intervento mediante l'indicazione di dati statistici, delle problematiche esistenti ed affrontate, delle azioni poste in essere per trattare tali problematiche. La relazione contiene infine anche indicazioni di programma per le azioni future.

### 3. Relazione della Commissione pari opportunità

L'invio della relazione è previsto dall'articolo 2 della l.r. n. 9/86 il quale peraltro contiene indicazioni generiche:

“Art. 2

*omissis*

i) inviare ogni anno al consiglio regionale, nella fase di formulazione del bilancio regionale, una relazione di osservazioni e di progetti al riguardo; *omissis*”.

La relazione riguarda l'attività svolta nel 2010 con specifiche indicazioni sui diversi interventi realizzati con il finanziamento assegnato e contiene in allegato il rendiconto delle spese sostenute.

### 4. Rapporto sullo stato di attuazione della l.r. n. 46/95

Le due relazioni trasmesse dalla Giunta regionale riguardano l'attuazione delle legge regionale in materia di politiche giovanili rispettivamente negli anni 2009 e 2010, abrogata e sostituita nel 2011 dalla l.r. n. 24/2011.

Le relazioni sono state trasmesse in ottemperanza alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 6.

“Attuazione del programma triennale di interventi

1. *omissis*

2. Entro il 30 giugno di ogni anno la giunta regionale trasmette al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, corredata dei pareri dell'osservatorio regionale sulla condizione giovanile ed adolescenziale e del coordinamento regionale degli informagiovani, nonché sullo stato di attuazione del programma, con specifico riferimento alle singole iniziative finanziate o incentivate e ai risultati dell'intervento regionale”.

Le relazioni, sostanzialmente omogenee nell'impostazione, contengono:

- indicazione dei progetti correlata ai territori e alle risorse finanziarie impiegate;
- definizione dei destinatari elementi di forza e criticità.





## A P P E N D I C E

### SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE DEI MACROSETTORI E DELLE MATERIE DI INTERVENTO LEGISLATIVO

#### **A. ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

##### **A.1. ASPETTI ISTITUZIONALI**

- A.1.1. Statuto - Stemma e gonfalone
- A.1.2. Organi regionali
- A.1.3. Consiglieri e assessori regionali - Gruppi consiliari
- A.1.4. Organismi di garanzia e altri organismi regionali
- A.1.5. Elezioni
- A.1.6. Partecipazione
- A.1.7. Rapporti interregionali e con lo Stato
- A.1.8. Rapporti internazionali e con l'Unione Europea
- A.1.9. Adesione a enti, fondazioni associazioni e organismi vari

##### **A.2. AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

- A.2.1. Disposizioni generali
- A.2.2. Attività amministrativa
- A.2.3. Ordinamento degli uffici e del personale
- A.2.4. Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali

##### **A.3. ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI**

- A.3.1. Disposizioni generali
- A.3.2. Riordino territoriale - Modifiche denominazioni
- A.3.3. Polizia locale – Agenti di vigilanza
- A.3.4. Enti a carattere regionale

#### **B. SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

##### **B.1. ARTIGIANATO - INDUSTRIA**

- B.1.1. Disposizioni generali

##### **B.2. LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO**

- B.2.1. Disposizioni generali
- B.2.2. Professioni Mestieri

- B.3. COOPERAZIONE**  
 B.3.1. Disposizioni generali  
 B.3.2. Cooperazione agricola  
 B.3.3. Cooperazione extragricola
- B.4. ENERGIA**  
 B.4.1. Disposizioni generali
- B.5. MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE**  
 B.5.1. Disposizioni generali  
 B.5.2. Cave e torbiere - Miniere  
 B.5.3. Acque minerali e termali
- B.6. COMMERCIO**  
 B.6.1. Disposizioni generali  
 B.6.2. Fiere e mercati  
 B.6.3. Tutela dei consumatori
- B.7. TURISMO**  
 B.7.1. Disposizioni generali  
 B.7.2. Strutture ricettive  
 B.7.3. Agriturismo – Turismo rurale
- B.8. AGRICOLTURA E FORESTE**  
 B.8.1. Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare  
 B.8.2. Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale  
 B.8.3. Boschi e foreste – Prodotti del sottobosco e tartufi – Collina e montagna  
 B.8.4. Usi civici
- B.9. CACCIA – PESCA - ACQUACOLTURA**  
 B.9.1. Disposizioni generali  
 B.9.2. Protezione della fauna – Attività venatoria  
 B.9.3. Pesca – Acquacoltura
- C. TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE**
- C.1. URBANISTICA**  
 C.1.1. Disposizioni generali
- C.2. EDILIZIA**  
 C.2.1. Disposizioni generali  
 C.2.2. Edilizia abitativa  
 C.2.3. Edilizia non abitativa

- C.3. AMBIENTE**
  - C.3.1. Disposizioni generali
  - C.3.2. Tutela e valorizzazione del paesaggio
  - C.3.3. Protezione della natura - Parchi e riserve naturali
  - C.3.4. Difesa del suolo - Risorse idriche - Bonifica
  - C.3.5. Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti
  
- C.4. OPERE PUBBLICHE**
  - C.4.1. Disposizioni generali
  - C.4.2. Disciplina degli appalti
  
- C.5. VIABILITA'**
  - C.5.1. Disposizioni generali
  
- C.6. TRASPORTI**
  - C.6.1. Disposizioni generali
  - C.6.2. Servizi di trasporto
  - C.6.3. Porti - Aeroporti e aviosuperfici
  
- C.7. PROTEZIONE CIVILE**
  - C.7.1. Disposizioni generali
  - C.7.2. Eventi calamitosi

#### **D. SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'**

- D.1. SANITA'**
  - D.1.1. Disposizioni generali
  - D.1.2. Strutture e personale sanitari e ospedalieri
  - D.1.3. Alimentazione
  - D.1.4. Farmacie
  - D.1.5. Veterinaria
  
- D.2. SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA**
  - D.2.1. Disposizioni generali
  - D.2.2. Minori, anziani, inabili e tossicodipendenti
  - D.2.3. Strutture assistenziali
  - D.2.4. Volontariato e associazionismo
  - D.2.5. Interventi di solidarietà
  - D.2.6. Previdenza complementare e integrativa

- D.3. ISTRUZIONE - FORMAZIONE**  
 D.3.1. Disposizioni generali  
 D.3.2. Istruzione scolastica e universitaria  
 D.3.3. Formazione professionale
- D.4. BENI E ATTIVITA' CULTURALI**  
 D.4.1. Disposizioni generali  
 D.4.2. Beni culturali  
 D.4.3. Attività culturali – Celebrazioni  
 D.4.4. Spettacolo
- D.5. RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**  
 D.5.1. Disposizioni generali
- D.6. INFORMAZIONE - COMUNICAZIONE**  
 D.6.1. Disposizioni generali  
 D.6.2. Editoria – Telecomunicazione
- D.7. SPORT – TEMPO LIBERO**  
 D.7.1. Disposizioni generali
- E. FINANZA**
- E.1. CONTABILITA' - PROGRAMMAZIONE**  
 E.1.1. Disposizioni generali  
 E.1.2. Bilanci – Leggi finanziarie  
 E.1.3. Economato - Tesoreria
- E.2. TRIBUTI**  
 E.2.1. Disposizioni generali
- E.3. SANZIONI AMMINISTRATIVE**  
 E.3.1. Disposizioni generali
- E.4. DEMANIO E PATRIMONIO**  
 E.4.1. Disposizioni generali

Stampato nel mese di novembre 2012  
dal Centro Stampa Digitale  
dell'Assemblea legislativa delle Marche